

“Manuali”

Collana di documentazione a cura di

Regione Emilia-Romagna

Servizio Comunicazione, Educazione alla sostenibilità

Responsabile: Paolo Tamburini

Agenzia Regionale di Protezione Civile

Direttore: Demetrio Egidi

Progettazione editoriale e coordinamento: Demetrio Egidi

Redazione a cura di: Francesca Carvelli

Ha collaborato: Barbara Murtas

Per l'Agenzia regionale di Protezione Civile hanno collaborato:
Maurizio Mainetti, Ferruccio Melloni, Antonio Monni, Cosimina Ligorio,
Gian Marco Venturoli, Auro Cati, Morena Barilani, Carmela Buonopane,
Gisella Falanga, Silvia Tinti, Clarissa Dondi, Elisa Beghelli, Alice Casini,
Nicola Coppeta, Mara Zardini, Nicola Magagni, Sabrina Primerano,
Francesca Mattioli, Giampiero Gozza.

Creatività

Pablo Comunicazione – Bologna

Realizzazione tipografica a cura di:

Tipografia MDM Forlì

Le foto dell'impianto utilizzate all'interno della
pubblicazione sono dell'Agenzia regionale
di Protezione Civile



Agenzia Regionale di Protezione Civile

Il sistema regionale di Protezione Civile in Emilia-Romagna

**Pianificazione, preparazione, progettualità,
organizzazione interventi di messa in sicurezza**

Bologna, aprile 2012



indice

Prefazione | p.5

Presentazione | p.9

1 le strutture

- 1.1 Il sistema regionale di Protezione Civile in Emilia-Romagna | p.13
- 1.2 L'Agenzia regionale di Protezione Civile e le strutture organizzative | p.19
- 1.3 La rete regionale dei centri e presidi di Protezione Civile diffusi sul territorio | p.25
Inserito il volontariato di Protezione Civile in Emilia-Romagna | p.29
- 1.4 La Protezione Civile in Europa | p.36

2 gli strumenti

- 2.1 Principali strumenti finanziari | p.39
- 2.2 Le convenzioni | p.40
- 2.3 Le dichiarazioni dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale | p.41
- 2.4 La dichiarazione di stato di emergenza nazionale | p.42
Inserito la messa in sicurezza del territorio | p.47
- 2.5 Gli interventi indifferibili e urgenti (art. 10 L.R. 1/2005) | p.66
- 2.6 Piani e programmi regionali | p.66
- 2.7 Il sistema informativo integrato di Protezione Civile | p.67
- 2.8 Il nucleo regionale per la valutazione di agibilità e il rilievo del danno in caso di evento sismico | p.72

3 le azioni

- 3.1 La previsione e la prevenzione | p.75
- 3.2 Il sistema di allertamento e le reti di monitoraggio | p.77
- 3.3 La gestione delle emergenze | p.81
Inserito su alcuni interventi significativi della Protezione Civile in Italia e all'estero | p.83
- 3.4 La preparazione all'emergenza | p.92
- 3.5 Le linee guida per la pianificazione dell'emergenza e il modello coordinato di intervento | p.93
I piani di emergenza | p.94
La pianificazione di settore | p.96
Il modello organizzativo per la lotta agli incendi di bosco in Emilia-Romagna | p.96
- 3.6 *Il modello di intervento* | p.99
- 3.7 La formazione | p.102
- 3.8 Le esercitazioni | p.103
La comunicazione | p.104

Allegati:

L.R. 1/2005

Interventi di ripascimento per la messa in sicurezza della costa

Vasco Errani

Presidente Regione Emilia-Romagna

Demetrio EgidiDirettore Agenzia regionale
Protezione Civile

Prefazione

Ci sono avvenimenti che meglio di altri possono raccontare il lavoro della Protezione Civile in Emilia-Romagna: grandi mobilitazioni - come l'emergenza per la grande Piena del Fiume Po nel 2000, oppure il terremoto in Abruzzo del 2009, per giorni alla ribalta delle cronache - e avvenimenti meno noti, interventi quotidiani a protezione dei centri abitati da dissesti idrogeologici, che non vanno sulle prime pagine dei giornali ma che colpiscono nel profondo le famiglie e i beni di una vita.

Sono storie differenti, perché differenti sono i rischi presenti sul nostro territorio, tutte con un fattore comune: lavorare insieme per la sicurezza dei cittadini e del territorio, progettare soluzioni, mettere in atto interventi per aumentare la sicurezza territoriale.

Protezione civile è una missione, un valore, ma è anche un sistema di intervento professionale organizzato sul territorio, basato su valori condivisi. Dietro le immagini diffuse dai mezzi d'informazione durante le emergenze, c'è una macchina regionale complessa e organizzata. Ci sono uomini e donne preparati e attrezzati, sia professionisti sia volontari, che intervengono in tempi rapidi, con procedure predefinite al verificarsi di un evento calamitoso e, nel caso della componente volontaria, ritornano alla vita di tutti i giorni quando l'emergenza è finita. Uomini e donne su cui poter contare.

La Protezione Civile in Emilia-Romagna "nasce" nel 1986 con l'istituzione da parte della Giunta regionale di un Servizio regionale dedicato. Da allora molte cose sono state fatte per dimensionare la struttura in una logica di sistema a carattere regionale. Nel 2000 con la Finanziaria nasce il Fondo regionale di Protezione Civile con cui lo Stato e le Regioni costruiscono le basi per allestire un sistema regionale di Protezione Civile, nel quadro di un omogeneo Sistema Nazionale.

Nel 2005, a dieci anni dalla prima Legge, la n. 45 del 1995, viene varata la Legge Regionale n. 1 "Nuove norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione Civile", che promuove un'efficace rete

di relazioni consolidate negli ultimi anni tra Regione, Uffici Territoriali del Governo, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, Sanità, Arpa, Volontariato, Croce Rossa, ed altre strutture operative statali; Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati in raccordo con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

Si è consolidato così negli anni sul territorio un sistema regionale di protezione Civile che è in grado di intervenire in modo integrato e coordinato, sulla base di regole chiare e condivise, con un obiettivo comune: la sicurezza dei cittadini e del territorio e che ha saputo negli anni gestire situazioni di crisi e di emergenza e realizzare attività di pianificazione, previsione e prevenzione, sostegno al volontariato, con efficacia, ottenendo risultati concreti e visibili.

Lo dimostrano le azioni di messa in sicurezza del territorio e riduzione del rischio per le quali sono state investite risorse importanti – sia nazionali, sia regionali - rese possibili grazie alla forte integrazione tra le strutture tecniche regionali e gli enti operanti a livello locale (oltre 4000 interventi attuati in Emilia-Romagna).

Ne sono riprova la realizzazione della rete regionale di centri e presidi di Protezione Civile (oltre 400 strutture realizzate nelle nove Province quali Centri Unificati Provinciali, Aree di Ammassamento, centri Operativi Comunali, Centri Operativi Misti ecc); la sottoscrizione di convenzioni e protocolli di intesa tra le componenti del sistema, i Piani regionali di messa in sicurezza del territorio (nel periodo 1994-2011), il livello organizzativo raggiunto dal volontariato di Protezione Civile, la costituzione della Colonna mobile regionale e delle colonne mobili provinciali di pronto intervento, i distaccamenti comunali dei Vigili del Fuoco Volontari e via dicendo.

Decisivo negli ultimi anni è stato il sistema regionale di allertamento - sviluppato contestualmente alla nascita dell'Agenzia regionale di Protezione Civile - con l'emanazione degli stati di attenzione, preallarme e allarme su tutte le tipologie di rischio che consente di abbinare valutazioni previsionali, laddove possibili, in termini di mitigazione e anche preparazione agli interventi di emergenza.

La Protezione Civile è un patrimonio che appartiene a tutti. Conoscere cosa fa e come funziona può essere un servizio utile per voi e aiuta noi ad affrontare meglio le nuove sfide.



Presentazione



Com'è organizzato il sistema regionale di Protezione Civile in Emilia-Romagna, quali sono le modalità operative e le procedure comuni di intervento. Cosa si fa sul fronte della previsione e della prevenzione, quali sono le attività nei settori della preparazione, della gestione dell'emergenza.

Sono, in sintesi, alcuni dei contenuti di questa pubblicazione, pensata per offrire uno strumento di conoscenza e di lavoro in più a quanti, amministratori, tecnici, operatori, lavorano ogni giorno al servizio dei cittadini e del territorio.

La Protezione Civile in Emilia-Romagna ha mosso i suoi passi nel 1986, con l'istituzione di un servizio regionale apposito, sei anni prima del varo della principale Legge nazionale del settore la n. 225/92 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile".

Partendo da una piccola squadra e con un budget limitato a disposizione, la Protezione Civile in Emilia-Romagna negli anni ha messo a punto uno specifico metodo di lavoro basato su tre punti centrali: idee, progettualità e sperimentazione sul campo.

Anche grazie alle verifiche ed al confronto continuo con enti e istituzioni sulle procedure e le modalità di intervento è stato possibile realizzare un Sistema regionale di Protezione Civile, sempre più organizzato e vicino alle Istituzioni locali ed ai cittadini, che interviene in modo coordinato per dare risposte tempestive nelle emergenze, per essere più efficace nelle attività di previsione e prevenzione e di indirizzo al Volontariato di Protezione Civile.

Il modello emiliano romagnolo della Protezione Civile si fonda in primo luogo sul raccordo con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, sulla integrazione e la sinergia tra la Regione, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Province, i Comuni, il Volontariato, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, le Capitanerie di Porto, i Consorzi di Bonifica, AIPO, Croce Rossa Italiana, Comunità Scientifica e da numerosi altri enti ed istituzioni pubbliche e private.

La collaborazione tra tutte le componenti ed il costante raccordo con il sistema

nazionale di Protezione Civile ha consentito di gestire le molteplici situazioni di crisi e di emergenza che si sono verificate negli ultimi anni e ha ottenuto risultati importanti anche sul fronte del contenimento dei costi.

Negli ultimi 25 anni la Protezione Civile regionale ha potenziato le sue strutture e incrementato il numero di addetti. Nel 2005, con la Legge regionale di riforma n. 1 sulle nuove norme in materia di Protezione Civile e volontariato è stata istituita l'Agenzia regionale di Protezione Civile, che dispone di un Centro Operativo e di un Centro Multirischio ed è supportata a livello regionale da due centri logistici: il CERPIC (Centro di Pronto Intervento idraulico e di Prima Assistenza) a Tresigallo (FE) e il CREMM (Centro regionale Emergenza mezzi e materiali) a Bologna.

Per potenziare il sistema regionale di Protezione Civile, utilizzando in modo coerente i finanziamenti del Fondo regionale di Protezione Civile, la Regione ha incentivato e co-finanziato, con programmi pluriennali, per oltre 20 milioni di euro in tutte le Province la realizzazione di una rete di presidi e centri di protezione civile, in cui coordinare risorse umane, mezzi e attrezzature, ai fini di un'integrazione di conoscenze, competenze, procedure organizzative e di una maggiore efficacia negli interventi in emergenza. Si tratta di Centri Unificati Provinciali, di Aree di Ammassamento, di strutture di prima assistenza per gli sfollati, di centri operativi sovra comunali e comunali.

Per la messa in sicurezza del territorio la Regione ha adottato la procedura di far seguire agli interventi in emergenza azioni di miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio al fine di mitigare le conseguenze e gli effetti acuti collegati con possibili disastri futuri. Al riguardo, la Regione ha investito e gestito ingenti assegnazioni finanziarie statali, mediante l'attuazione di Piani di interventi per la messa in sicurezza del territorio (oltre 120 Piani dal 1994 al 2011, per oltre 4000 interventi in tutte le Province emiliano-romagnole).

Per favorire una gestione coordinata delle emergenze, l'Emilia-Romagna è stata la prima Regione in Italia a siglare un Protocollo di Intesa tra le principali componenti del sistema regionale di Protezione Civile contenente le Linee guida per la pianificazione d'emergenza ed un modello di intervento coordinato, per assicurare interventi più efficaci e tempestivi in caso di alluvioni, terremoti, eventi idrogeologici, incendi o rischi di tipo chimico-industriale.

Per aumentare la capacità di intervento, la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ha stipulato Convenzioni e Protocolli di Intesa, con le componenti del sistema regionale e nazionale di Protezione Civile. Ciò ha consentito di assi-

curare la pronta disponibilità di attrezzature e personale da impiegare nelle fasi di emergenza e a supporto delle strutture regionali e locali di Protezione Civile.

Al ruolo fondamentale del volontariato di Protezione Civile la legge regionale n. 1/2005 dà pieno riconoscimento, prevedendo contributi economici per il suo sviluppo, e disciplina in capo alla Regione l'esercizio delle funzioni relative al suo coordinamento ed impiego. Grande rilievo è stato dato al potenziamento della Colonna Mobile regionale di Protezione Civile, attivata in caso di macro-calamità, attrezzata con moduli funzionali e squadre specialistiche e professionali per l'assistenza urgente alle popolazioni, il ripristino delle infrastrutture, l'assistenza sanitaria di secondo livello.

A supporto delle decisioni, l'Agenzia regionale di Protezione Civile si è dotata di un complesso sistema informativo integrato con l'obiettivo di supportare la pianificazione di emergenza, la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione e di scenari in corso di evento calamitoso per l'adozione di misure urgenti di risposta.

In materia di allertamento in collaborazione con ARPA ed altre strutture tecniche sono state codificate procedure e processi decisionali relativi ai vari livelli di criticità. Il Sistema regionale integrato di monitoraggio (S.I.RE.M.) ai fini di Protezione Civile è stato progettato come strumento per seguire l'evoluzione di un evento meteorologico e valutarne le conseguenze sul sistema antropico, al fine di attivare i conseguenti stati di allertamento ed affrontare la gestione di un'eventuale emergenza da rischio idrogeologico alluvionale in modo integrato e coordinato.

Per la formazione degli operatori la Regione promuove e coordina in un'ottica di attività permanente interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento. Ai volontari in particolare sono riservati tre livelli (corsi base- corsi specialistici- corsi finalizzati allo sviluppo di ruoli di responsabilità e coordinamento).

Le attività di comunicazione in protezione Civile si sono principalmente tradotte in campagne informative sui rischi - basati fondamentalmente sull'esperienza e sui dati acquisiti nella gestione delle emergenze - destinate ai cittadini, consultabili e scaricabili dal Portale internet.

LA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE SU INTERNET

WWW.protezionecivile.emilia-romagna.it

1 | Le strutture

1.1 Il sistema regionale di Protezione Civile in Emilia-Romagna

E' un insieme di Enti, Istituzioni, Organismi, sia professionali, sia volontari, che interagisce e coopera in base a regole chiare, responsabilità predefinite e procedure comuni di intervento nelle situazioni di crisi e di emergenza

Capisaldi

- *l'Agenzia regionale, le strutture operative e le componenti istituzionali,*
- *la rete regionale dei centri e dei presidi di Protezione Civile*
- *la previsione e la prevenzione dei rischi*
- *la pianificazione e la preparazione all'emergenza*
- *i piani di interventi per la messa in sicurezza del territorio*
- *le convenzioni*
- *il volontariato e la colonna mobile regionale.*



Componenti istituzionali

- Regione;
- Prefetture UTG;
- Province;
- Comuni;
- Comunità montane;
- Associazioni di comuni.

Strutture operative

- Vigili del Fuoco, Corpo forestale dello Stato; Capitanerie di Porto;
- Forze dell'Ordine – Polizia Municipale;
- ARPA;
- Sanità regionale: 118, veterinari ecc;
- Volontariato di Protezione Civile;
- Croce Rossa Italiana;
- Corpo nazionale Soccorso Alpino;
- Aziende di Servizi;
- AIPO, Autorità di Bacino Servizi Tecnici regionali, Consorzi di Bonifica;
- Comunità Scientifica;
- Ogni altro soggetto pubblico e privato.

La collaborazione tra tutte le forze ha consentito di gestire con efficacia le situazioni di crisi e di emergenza che si sono verificate negli ultimi anni in Emilia-Romagna e di intervenire in Italia e all'estero per grandi eventi calamitosi.

In Emilia-Romagna:

- 1987 la vicenda della nave Elisabetta Montanari ed i rischi nel Porto di Ravenna
- 1988 – 1990 l'emergenza mucillagini in Adriatico
- le grandi frane del 1994 e del 1996;
- l'alluvione in Romagna nel 1996;
- l'emergenza Fiume Po nel novembre 2000;
- i terremoti nel periodo febbraio-giugno 2000 nelle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e di Modena e Reggio Emilia;
- l'emergenza grandi frane nelle Province centro-occidentali;
- l'emergenza da anossia nella Sacca di Goro nel ferrarese dal 1997 al 2002;
- gli eventi alluvionali e i gravi dissesti idrogeologici nelle Province centro-occidentali la situazione di crisi della fascia costiera del 2002;
- l'emergenza Siccità nel 2003 e nel 2007;



- gli eventi sismici del 2003 nelle Province di Forlì-Cesena e di Bologna;
- il terremoto del 2008 nelle Province di Parma, Reggio Emilia e Modena.
- gli eccezionali eventi atmosferici di fine dicembre 2009 e gennaio 2010
- il grave inquinamento del Po da sversamento di idrocarburi nel febbraio 2010
- l'emergenza "nevone" febbraio 2012 nelle province di Forlì-Cesena e Rimini

In Italia:

- 1988 emergenze nazionali per navi rifiuti tossici dalla Nigeria (Karin B, Deep Sea Career Hai Xiong);
- ottobre - novembre 2002 l'emergenza terremoto in Molise;
- 6 aprile 2009 il terremoto in Abruzzo;
- 2011 l'emergenza migranti dal Nord Africa e l'emergenza alluvione in Toscana
- Liguria del mese di novembre.

All'estero:

- 1999 l'intervento in Albania (Kukes) e Macedonia (Cegrane) in aiuto ai profughi del Kosovo;
- ottobre 2005 aiuti alle popolazioni pakistane colpite dal terremoto
- tra il dicembre 2004 e il gennaio 2005 l'intervento in Sri Lanka dopo il maremoto;
- 2006 l'intervento per le popolazioni Saharawi colpite da alluvioni (Algeria meridionale)
- 2010 intervento in Libano per la realizzazione di una centrale operativa per le emergenze a Tripoli

I Punti centrali della L. R. N. 1/2005 "Nuove norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile".

- *Istituzione del Sistema regionale di Protezione Civile;*
- *istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile;*
- *dichiarazione dello Stato di Crisi regionale da parte del Presidente della Regione;*
- *predisposizione del Piano di Emergenza Operativo Regionale;*
- *interventi urgenti per il superamento dello stato di crisi;*
- *Comitato regionale per l'emergenza e Commissione regionale Grandi Rischi;*
- *convenzioni con Enti e strutture per un più efficace coordinamento;*
- *co-finanziamento per la realizzazione di una rete di centri e presidi sul territorio;*

- *Programma regionale di Previsione e Prevenzione dei rischi;*
- *disciplina dell'organizzazione e dell'impiego del volontariato di Protezione Civile - Colonna mobile regionale e colonne mobili provinciali.*

I principali rischi naturali e antropici in Emilia-Romagna

- Rischio Idraulico;
- rischio idrogeologico;
- rischio sismico;
- rischi da eventi meteorologici estremi (siccità, bombe d'acqua, mareggiate etc.);
- rischio chimico-industriale e trasporto sostanze pericolose;
- rischio incendi boschivo;
- crisi ambientali acute;
- gravi disservizi dei servizi pubblici essenziali (elettricità, gas, acqua, trasporti su gomma, rotaia);
- emergenze acute sanitarie e veterinarie.

Attività di Protezione Civile

- *Elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi sul territorio;*
- *preparazione e pianificazione dell'emergenza;*
- *formazione e addestramento del volontariato;*
- *informazione alla popolazione sui rischi presenti sul territorio;*
- *alertamento degli enti e delle strutture operative di Protezione Civile;*
- *fronteggiare e superare l'emergenza mediante interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiate iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno delle normali condizioni di vita;*
- *concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di Protezione Civile.*



1.2 L'Agenzia regionale di Protezione Civile e le strutture organizzative

Istituita con la L. R. 1/2005 "Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile", L'Agenzia è dotata di autonomia tecnico operativa, amministrativa e contabile, nel rispetto delle direttive della Giunta regionale.

Finalità

- gestione unitaria delle attività di Protezione Civile e presidio permanente per gli eventi che interessano il territorio regionale;
- risposte operative sul territorio, semplificazione delle procedure;
- sinergia con le altre componenti del Sistema regionale di Protezione Civile.

L'Agenzia ha due Organi il Direttore ed il Collegio dei Revisori ed è suddivisa in tre settori:

- Direzione
- Servizio pianificazione e gestione emergenza
- Servizio previsione, prevenzione, volontariato, formazione

Tra le attività principali:

- coordinamento a livello regionale degli interventi in emergenza e di superamento dell'emergenza;
- l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, per contrastare o mitigare le possibili conseguenze;
- predisposizione e coordinamento degli interventi urgenti e dei piani di interventi per la messa in sicurezza del territorio e riduzione del rischio;
- predisposizione del Piano regionale per la Preparazione e la Gestione dell'Emergenza e dei Programmi regionali di Previsione e Prevenzione;
- emissione avvisi di attenzione preallarme e allarme;
- coordinamento e impiego colonna mobile regionale;
- attività connesse all'organizzazione, impiego formazione dei volontari, programmazione delle attività antincendio boschivo.

Organi a supporto dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, previsti dalla L. R. 1/2005

(per assicurare l’efficienza del coordinamento tecnico operativo):

- Centro Operativo Regionale;
- COREM (Comitato Operativo regionale per l'emergenza);
- Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi;
- Centro di Pronto intervento Idraulico e di Prima Assistenza - CERPIC e Centro Regionale di Emergenza Mezzi e Materiali – CREMM.

Il Centro Operativo Regionale

(Centro Multirischio e Sala Operativa) Art. 23 L.R. 1/2005

Il Centro Operativo Regionale (COR), è il presidio permanente dell’Agenzia, raccordo tecnico operativo fra i centri operativi comunali e provinciali ed il Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

Il COR è preposto alle funzioni ed ai compiti di Sala Operativa e di Centro Multirischio.

Il COR assicura l’operatività nell’arco delle 24 ore con un servizio organizzato per turni dalle 8.00 alle 20.00 e un servizio di reperibilità dalle 20.00 alle 8.00.

La Sala Operativa

- predisporre e diffonde gli avvisi e le allerte di Protezione Civile ed effettua il monitoraggio dell’evoluzione degli eventi in raccordo con enti locali e strutture tecniche;
- acquisisce tempestivamente notizie e dati e fornisce informazioni circa le situazioni di crisi/emergenza;
- svolge attività di comunicazione e interscambio sul territorio con istituzioni, strutture operative del sistema regionale di Protezione Civile, centri e presidi di Protezione Civile;
- attiva e coordina le risorse del sistema regionale di Protezione Civile e del volontariato utilizzando i mezzi del Cerplic, del CREMM e quelli a disposizione della Protezione Civile su base provinciale;
- partecipa alle esercitazioni

In estate per affrontare l’emergenza incendi costituisce la **Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)** integrata con operatori del Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco e volontari attivi 24 ore su 24.

Nel caso di emergenze complesse o nazionali che necessitano di un coordinamento regionale d’emergenza, il COR collabora con enti e istituzioni che

a diverso titolo intervengono nelle attività di Protezione Civile, ed è organizzato in funzioni di supporto alle emergenze.

Il Centro Multirischio

è preposto alle attività di analisi dei rischi, valutazione dei dati sulla pericolosità e il danno e l’emissione di scenari previsionali, utili ai fini della pianificazione d’emergenza e dell’intervento in emergenza;

è attrezzato con banche dati, modellistica e strumenti di monitoraggio, elabora i dati prodotti dall’Agenzia e quelli provenienti dalle altre strutture che vi interagiscono, quali ARPA, Servizi regionali Difesa del Suolo, Geologico Sismico, INGV, Servizi tecnici di Bacino a livello regionale.

Il Centro Multirischio è strutturato in sezioni Specialistiche, individuate per tipologia di rischio:

- sezione idraulica ed idrogeologica;
- sezione sismica e crisi delle grandi infrastrutture;
- sezione antincendio boschivo;
- sezione incidenti industriali e trasporto sostanze pericolose. Crisi meteorologiche ed ambientali acute. Sanità.

e in sezioni per attività trasversali:

- sezione risorse umane e materiali e logistica;
- sezione sistema informativo di Protezione Civile;
- sezione telecomunicazioni;
- sezione pianificazione dell’emergenza

Il COREM

(Comitato Operativo Regionale per l’EMergenza) Art. 23 L.R. 1/2005

Assicura il coordinamento tecnico – operativo di eventi di tipo b) e c) di rilievo regionale e nazionale.

E’ presieduto dal Direttore dell’Agenzia regionale ed è composto dai dirigenti delle principali strutture operative del sistema di Protezione Civile della Regione.


Il COREM può avvalersi del supporto tecnico - scientifico della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, nonché di esperti appartenenti ad enti ed istituti universitari e di ricerca.

La Commissione Regionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi

ART. 23 L.R. 1/2005

Svolge funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale, in particolare scenari e valutazioni di pericolo e/o rischio, di supporto alle decisioni prese dal livello istituzionale.

Composta dal Direttore dell'Agazia regionale, dai Responsabili dei Servizi regionali Difesa del suolo e della costa, Geologico-Sismico, Corpo Forestale dello Stato, ARPA e da esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le tipologie di rischio più significative e frequenti sul territorio regionale (idrogeologico, idraulico, chimico-industriale).



In Italia

la **Protezione Civile** è organizzata su più livelli di competenza e responsabilità. Il primo livello è quello comunale: il Sindaco è la prima autorità di Protezione Civile, la più vicina al cittadino ed ha il compito di affrontare con le risorse a disposizione le situazioni di criticità nel suo territorio. Se l'emergenza è tale da non poter essere affrontata su base locale, intervengono la Provincia, le Prefetture, gli Uffici territoriali di Governo e la Regione, che attivano mezzi e risorse a disposizione per far fronte alla calamità.

Nel caso di situazioni emergenziali più gravi ed estese subentra il livello nazionale: la responsabilità dell'intervento viene assunta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera tramite il Dipartimento della Protezione Civile.



I centri logistici della Protezione Civile CERPIC e CREMM

Per fronteggiare e superare le situazioni di crisi e di emergenza il sistema regionale di Protezione Civile può contare su un patrimonio di mezzi, macchine speciali, attrezzature. Queste risorse sono distribuite su tutto il territorio regionale e gestite dall'Agenda regionale di Protezione Civile, oppure affidate alla gestione di altre strutture di Protezione Civile a livello provinciale e comunale.

A livello regionale sono presenti due Centri Logistici di Protezione Civile: il CERPIC Centro di Pronto Intervento Idraulico e di Prima Assistenza a Tresigallo (Ferrara) e il CREMM, Centro Regionale Emergenza, Mezzi e Materiali a Bologna.

Il **CERPIC** situato a Tresigallo (FE) è dotato di attrezzature e mezzi specialistici per le emergenze idrauliche, in grado di far fronte alle richieste di intervento su tutto il territorio regionale e nazionale. La struttura è di circa 8000 metri quadrati, di cui 3500 metri quadrati adibiti a magazzini, locali, uffici, e i rimanenti 4500 ad area di deposito all'aperto.

Le principali tipologie di attrezzature e materiali presenti al CERPIC sono: moduli specialistici per il rischio idraulico di primo livello (o standard) con pompe da 40 l/s, di secondo livello (o di supporto) con pompe da 80 l/s, di terzo livello (o regionale) con pompe da 150 e 250 l/s; moduli per il rischio 'esondazione' composto da imbarcazioni a fondo piatto, teli, sacchi di juta e insacchettatrice per sabbia; moduli per il rischio 'sversamento idrocarburi' composti da disoleatori (skimmer), barriere galleggianti e panne oleoassorbenti, modulo di assistenza alla popolazione (tende con impianti e posti letto); modulo logistico per soccorritori (tende pneumatiche con impianti e brandine); nonché altre attrezzature come gruppi elettrogeni, torri faro, moduli abitativi, cisterne per acqua potabile, serbatoi carrellati per carburante, rimorchi stradali, posti letto, coperte.

Il **CREMM**, situato nel Comune di Bologna, è un supporto tecnico logistico, che raduna in modo razionale ed organizzato, anche per tipologia di rischio, tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività sia emergenziali che addestrative. Si sviluppa per circa 7000 metri quadrati, di cui 3000 metri quadrati adibiti a magazzini, uffici e zona formazione, e 4000 ad area di deposito all'aperto e parcheggio.

Le principali tipologie di attrezzature e materiali presenti al CREMM sono: moduli di assistenza alla popolazione (tende con impianti, posti letto, servizi igienici); moduli di preparazione e distribuzione pasti (cucine e mense); modulo "struttura protetta"; moduli per l'assistenza medica (PMA – Posto Medico Avanzato); moduli per il rischio incendio boschivo di primo livello (o standard) composti da modulo di spegnimento da 400 l su fuoristrada, moduli per il rischio incendio boschivo di secondo livello (o di supporto) composto da cisterna per acqua da 2000 l su autocarro; modulo per TLC in emergenza; nonché mezzi pesanti e rimorchi stradali, motorhome, centrali tecnologiche, gruppi elettrogeni, torri faro.

1.3 La rete regionale dei centri e presidi di Protezione Civile diffusi sul territorio

L'Emilia-Romagna può contare su una solida rete di centri e presidi di Protezione Civile, diffusi sul territorio, in cui coordinare operatori, mezzi e attrezzature per rispondere in maniera pronta ed efficace alle situazioni di crisi e di emergenza.

Dal 2001 la Regione, in accordo con gli Enti Locali, ha incentivato e co-finanziato per oltre 20 milioni di euro (Fondo regionale di Protezione Civile) in tutte le Province la realizzazione di:

Centri Unificati Provinciali, Aree di Ammassamento, Centri di Prima Assistenza, Centri Sovracomunal, Centri Operativi Misti, Centri Operativi Comunali.

Obiettivi

- Consolidare l'operatività delle strutture comunali e provinciali per una migliore risposta alle emergenze;
- assicurare il raccordo funzionale ed operativo tra le autorità di Protezione Civile a livello nazionale, regionale e locale, sia in fase ordinaria che in emergenza;
- garantire il coordinamento tecnico e l'integrazione funzionale delle risorse umane e materiali del volontariato di Protezione Civile.

I centri di Protezione Civile devono essere:

- preventivamente individuati con il concorso degli organi di governo territoriali;
- facilmente e rapidamente raggiungibili;
- ubicati in edifici non vulnerabili, arredati e forniti di tutti gli strumenti necessari nelle attività di gestione dell'emergenza.

I Centri Unificati provinciali

Sono il centro di coordinamento provinciale della Protezione Civile, sede delle strutture tecniche impegnate in attività di Protezione Civile della Provincia, del Comune capoluogo, del coordinamento di volontariato e possibilmente anche di Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato e altre strutture operative sul territorio. Sono organizzate una sala decisioni, una sala operativa, una sala radio, un centralino. In caso di emergenza, queste stesse strutture vengono proposte al Prefetto per istituirvi il Centro Coordinamento Soccorsi così come definito dal DPR 66/81.

Le aree di ammassamento (AA)

Fungono da aree per la predisposizione di campi base dei soccorritori e il deposito di materiali in operazioni di emergenza. Devono essere attrezzate per consentire la sosta di mezzi e attrezzature.

Le strutture di Prima assistenza (SPA)

Forniscono un ricovero temporaneo a persone evacuate perché vittime di calamità o sottoposte a grave rischio, offrono il proprio servizio a tutto il territorio provinciali

I centri operativi sovra comunali (CS)

Sono strutture che contengono importanti attrezzature di Protezione Civile destinate a servire un'area composta dai territori di diversi Comuni.

Le strutture possono essere utilizzate dal distacco dei Vigili del Fuoco, dalle organizzazioni del volontariato e da altre organizzazioni di Protezione Civile comunque create da comuni associati.

Possono comprendere il ricovero di mezzi, uffici, centrale operativa e sono di norma abbinati a un Centro Operativo Misto (COM).

I centri operativi misti (COM)

Radunano in un'unica sede le strutture operative di Protezione Civile di un gruppo di Comuni, appartenenti ad un ambito territoriale omogeneo, per offrire alla popolazione dell'area interessata servizi comuni di Protezione Civile. In caso di emergenza queste strutture fungono da centrale operativa, in raccordo con il livello provinciale/regionale/statale di intervento.



L'immagine in alto è il CUP di Parma quella in basso il CUP di Reggio Emilia



I centri operativi comunali (COC)

Costituiscono sede unica per le strutture operative di Protezione Civile del Comune per la gestione ordinaria e l'emergenza, adeguati al territorio di competenza. Svolgono servizi ordinari di Protezione Civile (piccoli interventi, sorveglianza, manutenzione del sistema) e in caso di emergenza funzioni di centrale operativa.

NUMERO STRUTTURE DI Protezione Civile IN EMILIA-ROMAGNA										
	PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FC	RN	TOT. STR.
CUP	0	1	1	1	1	1	1	1	0	7
AA	5	7	7	7	8	4	6	7	5	56
SPA	5	6	4	11	10	8	5	8	10	67
CS	10	9	4	10	11	3	4	6	5	62
COM	10	15	11	9	13	9	6	11	7	91
COC	2	15	13	29	14	12	6	16	20	128
TOT. PROV	32	53	40	67	57	37	28	49	47	410

Dati aggiornati a dicembre 2011

PROVINCIA	INVESTIMENTO TOTALE (dato in aggiornamento)	DI CUI FINANZIAMENTI ARPCIV	ALTRI FINANZIAMENTI
PIACENZA	2.544.378,29	100%	1.985.000,00 78 %
PARMA	2.805.459,49	100%	2.672.468,00 95 %
REGGIO EMILIA	3.484.918,48	100%	2.127.000,00 61 %
MODENA	10.349.562,65	100%	2.984.000,00 29 %
BOLOGNA	4.983.374,32	100%	3.019.000,00 61 %
FERRARA	2.113.095,78	100%	1.466.000,00 69 %
RAVENNA	4.153.195,23	100%	1.917.000,00 46 %
FORLI' - CESENA	5.268.177,87	100%	2.715.000,00 52 %
RIMINI	1.804.248,54	100%	1.576.000,00 87 %
TOTALI	37.506.410,25	100%	20.461.468,00 55%

INSERTO

il volontariato di Protezione Civile in Emilia-Romagna

Il volontariato di Protezione Civile in Emilia-Romagna

La Legge 225/92, fondatrice del Servizio Nazionale della Protezione Civile, riconosce alle Organizzazioni di Volontariato il ruolo di "Struttura Operativa Nazionale".

La L.R. n. 1/2005 dà pieno riconoscimento al ruolo fondamentale e insostituibile del volontariato, prevedendo contributi economici per il suo sviluppo, e disciplina in capo alla Regione l'esercizio delle funzioni relative al suo coordinamento ed impiego.

Nella nostra Regione il volontariato di Protezione Civile può contare su 6 mila uomini e donne (3 mila dei quali operativi) organizzati sul territorio in nove coordinamenti provinciali, sette associazioni regionali quali ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), AGESCI (Associazione Guide E Scouts Cattolici Italiani), ANA (Associazione Nazionale Alpini) ANC (Associazione nazionale carabinieri) A.R.I (Associazione Radioamatori Italiani) FEDER.GEV (FEDERazione Regionale dei raggruppamenti Guardie Ecologiche Volontarie), FEDER.V.A.B (FEDERazione Vigilanza Antincendio Boschivo), quattro associazioni di settore CRI (Croce Rossa Italiana). GEO.PRO-CIV (Associazione GEOlogi Emilia-Romagna per la Protezione Civile), PRO-ING Sezione Regionale (Associazione Protezione Civile INGegneri liberi professionisti) Associazione Geometri Volontari Protezione Civile. Complessivamente una rete di circa 380 associazioni locali.

In Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 1/2005, il volontariato di Protezione Civile opera attraverso le seguenti organizzazioni e strutture di coordinamento:

- gruppi comunali, associazioni locali;
- associazioni provinciali e sezioni o raggruppamenti delle associazioni regionali/nazionali rappresentati nel Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione Civile;
- associazioni regionali e/o nazionali.

I nove coordinamenti provinciali sono dotati di statuto e sono iscritti al Registro regionale del volontariato.

Sono rappresentati nel Comitato regionale di Coordinamento del volontariato con funzioni consultive e propositive in materia di volontariato di Protezione Civile (art. 19 L.R. 1/2005).

I rapporti tra Regione e Volontariato sono regolati da una convenzione quadro all'interno della quale ogni anno la Regione, con proprio atto, stabilisce le risorse finanziarie disponibili e definisce le risorse materiali, mezzi ed attrezzature, assegnate a ciascuna Organizzazione.

L'Agenzia concorda ogni anno con i Coordinamenti provinciali sul piano tecnico un POA (Programma Operativo Annuale) per l'attuazione della convenzione quadro.

Regolamento Regionale in materia di Volontariato di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna"

Previsto dalla L.R. 1/2005, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 259 del 18 Novembre 2010:

- definisce l'organizzazione del volontariato di Protezione Civile;
- definisce i livelli operativi in comunale/provinciale/regionale;
- istituisce l'elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile articolato in nove sezioni provinciali e una sezione regionale definendone i requisiti minimi di iscrizione;
- definisce i requisiti minimi di iscrizione all'elenco regionale quali l'operatività e la sede legale, la reperibilità h 24, la formazione di base per tutti gli iscritti, il numero minimo di associati operativi.



La colonna mobile regionale

Per una adeguata risposta alle situazioni di crisi e di emergenza la Regione Emilia-Romagna ha favorito e promosso l'implementazione e l'integrazione della Colonna Mobile Regionale del Volontariato le cui linee guida sono state definite sin dalla delibera di Giunta regionale n. 2320 del 10 dicembre 1998.

La Colonna Mobile Regionale è costituita da moduli funzionali organizzati per essere autosufficienti dal punto di vista degli approvvigionamenti e dotati di protocolli operativi per il funzionamento. I moduli possono essere aggregati con logica modulare per dimensionare le prestazioni alle esigenze della singola emergenza.

I moduli sono dislocati sul territorio presso i centri regionali logistici di Protezione Civile Cerpac e Cremm, i coordinamenti provinciali del volontariato, le organizzazioni regionali di volontariato, i comandi e i distaccamenti dei VVF, le stazioni del Corpo Forestale dello Stato, in modo strategico e con una logica di copertura completa e omogenea, in funzione delle tipologie di rischio presenti nelle diverse aree.

I moduli funzionali sono:

- task Force "Pronta Partenza";
- assistenza alla popolazione;
- produzione e distribuzione pasti;
- posto medico avanzato;
- segreteria e comando;
- telecomunicazioni;
- logistica addetti e soccorritori.

I kit o moduli specialistici sono:

- modulo intervento rischio idraulico;
- modulo ricerca persone sotto le macerie;
- modulo Anti incendio boschivo.

Compiti delle squadre professionali:

- ripristino infrastrutture essenziali;
- valutazione agibilità e censimento danni;
- emergenza veterinaria;
- supporto psicologico nell'emergenza.

Le squadre professionali sono attivate in virtù di convenzioni, protocolli d'intesa e accordi di programma redatti con Aziende, Servizi regionali e Ordini professionali, affinati e implementati nel tempo ordinario al fine di migliorare l'operatività e il coordinamento fra tutti i componenti.

Il progetto colonna mobile nazionale delle regioni

Il progetto è stato approvato il 9 febbraio 2007 a Roma dalla Commissione di Protezione Civile, istituita nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile. Il progetto è stato elaborato dalla Agenzia regionale di Protezione Civile, coordinatrice dei lavori della Sotto Commissione Concorso delle Regioni alle emergenze nazionali ed internazionali. La Regione Emilia-Romagna ne ha recepito le disposizioni con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 253/2007.

Il progetto punta al miglioramento delle capacità organizzative e qualitative di ogni Regione e quindi dell'intero sistema nazionale di Protezione Civile, in termini di mezzi, attrezzature e squadre operative.

Prevede che tutte le Regioni si dotino di sette strutture modulari intercambiabili (task force regionale pronta partenza, modulo assistenza alla popolazione, modulo produzione e distribuzione pasti, modulo PMA di 2° livello, modulo per telecomunicazioni d'emergenza, modulo segreteria e comando, modulo logistica per gli addetti ed i soccorritori).

Obiettivi:


- migliorare gli standard organizzativi e qualitativi di ogni Regione in termini di mezzi, attrezzature e squadre;
- migliorare la capacità complessiva di risposta del sistema di Protezione Civile;
- formare e aggiornare gli operatori e i volontari secondo criteri omogenei e standardizzati;
- condividere i protocolli di intervento: allertamento, attivazione e coordinamento.

Il progetto di colonna mobile regionale integrata

Il progetto prevede che sia composta dalle Colonne mobili del Volontariato di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assicura la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso, nel rispetto dei livelli di coordinamento fra istituzioni.

I volontari di Protezione Civile forniscono supporto logistico ai Vigili del Fuoco per il campo base (allestimento e gestione servizi igienici e preparazione pasti), e squadre specialistiche di soccorso da affiancare alle squadre dei Vigili del Fuoco.



1.4 La Protezione Civile in Europa

Alcuni riferimenti del quadro legislativo comunitario per la Protezione Civile.

Decisione del Consiglio n. 779/2007/EC

Istituisce il Meccanismo Comunitario per la Protezione Civile, definisce le procedure e gli organi necessari, quale il Monitoring and Information Centre (MIC) per supportare e coordinare la mobilitazione delle risorse dei diversi Stati, in risposta ai bisogni immediati dei paesi colpiti da una catastrofe.

Decisione del Consiglio n. 168/2007/EC

Istituisce lo Strumento Finanziario di Protezione Civile con il quale possono essere finanziate azioni di prevenzione, preparazione e risposta attraverso appositi bandi nel periodo compreso tra il 2007 e il 2013.

Il Trattato di Lisbona

Entrato in vigore il 1 dicembre 2009, ha introdotto la Protezione Civile tra le aree di competenza dell'Unione Europea, con gli artt. 6 e 196 del Trattato sul funzionamento dell'UE, essa acquisisce la competenza di sostegno e coordinamento per "svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati Membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione delle calamità naturali o provocate dall'uomo".

Una ulteriore risorsa per il superamento delle emergenze viene fornita dal **Fondo di Solidarietà per l'Unione Europea** (Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, GU L 311): può fornire aiuti finanziari in caso di catastrofi naturali di grandi proporzioni che provochino danni diretti stimati a oltre 3 miliardi di euro (prezzi 2002) o superiori allo 0,6% del reddito nazionale lordo dello Stato interessato. **Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio n. 600 del 26 ottobre 2010** Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della Protezione Civile e dell'assistenza umanitaria

Decisione Commissione 2010/481/EU "Requisiti generali per i moduli di Protezione Civile europei"

Per maggiori informazioni

Commissione europea
<http://ec.europa.eu/>

European Commission - Humanitarian Aid & Civil Protection
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Documento: The Community mechanism for civil protection
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/mechanism.htm

European Civil Protection
<http://ec.europa.eu/echo/civil-protection/civil/index.htm>



2 | Gli strumenti



2.1 I Principali strumenti finanziari (ART. 24 L.R. 1/2005)

Bilancio regionale

Le entrate dell'Agenda regionale di Protezione Civile sono costituite principalmente da risorse trasferite annualmente dalla Regione per il finanziamento e l'espletamento delle attività e dei compiti assegnati.

La Regione può concedere risorse straordinarie per necessità urgenti connesse ad eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi regionale ai sensi dell'art. 8 L.R. 1/2005.

Bilancio statale

Si tratta di risorse ordinarie per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di Protezione Civile.

Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri

A seguito delle dichiarazioni di stato di emergenza nazionale (per eventi di tipo c) ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2005, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'apertura di apposite contabilità speciali presso la Tesoreria provinciale dello Stato – Banca d'Italia la cui gestione è in capo al Presidente della Giunta regionale nominato Commissario delegato.

Questa procedura consente di dare risposte più rapide agli Enti Locali, cittadini, attività produttive nella gestione degli interventi in emergenza e nel post emergenza, anche in deroga alle normative vigenti.

Fondo regionale di Protezione Civile L. 388/2000

Dal 2000 al 2008 la quota trasferita annualmente all'Emilia-Romagna dal Fondo regionale di Protezione Civile è stata utilizzata per le seguenti attività:

- potenziamento del sistema regionale di Protezione Civile (realizzazione centri e presidi, convenzioni con il volontariato);
- contributi agli Enti Locali per i danni al patrimonio pubblico;
- contributi a privati e attività produttive danneggiati da eventi calamitosi (tramite istruttorie effettuate dagli Enti Locali);
- potenziamento della colonna mobile nazionale delle Regioni .

Fondo statale per Attività Antincendio Boschivo L. 353/2000

Si tratta di contributi statali concessi annualmente alle Regioni e alle Province autonome per attività di lotta attiva agli incendi di bosco.

2.2 Le Convenzioni (L.R. 1/2005 ART. 15)

L'Agenzia stipula convenzioni con strutture operative statali, regionali e locali, enti e società di gestione di servizi pubblici, per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza, al fine di assicurare il tempestivo supporto agli Enti Locali.

Principali convenzioni stipulate

- Per gli interventi in emergenza: Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, Consorzi di Bonifica, Unione regionale delle bonifiche, Aziende Servizi, CRI (Croce Rossa Italiana), Atc – Azienda trasporti Trenitalia, Organizzazioni di Volontariato
- Per le attività di previsione e prevenzione: Province, Università di Bologna, Firenze, Modena Reggio Emilia, INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ARPA-Sim, Comuni, Consorzi di Bonifica e Consulte provinciali, Associazioni regionali, Ordini e Collegi professionali

Modello gestionale tramite Programmi Operativi Annuali

Le convenzioni possono essere consultate e scaricate dal Portale Internet della Protezione Civile

www.protezionecivile.emilia-romagna.it

2.3 Le dichiarazioni dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale (ART. 8 L.R. 1/2005)

Quando si verificano o stanno per verificarsi eventi di tipo b) che colpiscono o che minacciano di colpire il territorio regionale e che per natura ed estensione richiedono un'immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta decreta lo stato di crisi regionale determinandone durata ed estensione territoriale, di norma sulla base di una richiesta dell'Agenzia regionale di Protezione Civile

Il presidente della Giunta o l'Assessore delegato provvede ad attivare gli interventi necessari al superamento dello stato di crisi e ne assume il coordinamento istituzionale

Qualora la gravità dell'evento sia tale da richiedere l'intervento dello Stato il Presidente della Giunta regionale chiede al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

La Regione, tramite l'Agenzia regionale di Protezione Civile assicura immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in raccordo con gli Enti Locali e gli Organi statali, al soccorso delle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza.

Gli interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza (ART. 9 L. R. 1/2005)

Nelle aree in cui è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza (ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/2005) la Giunta regionale può stanziare appositi fondi - anche in anticipazione di finanziamenti statali - per il ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate o per la concessione di contributi a favore di cittadini o imprese danneggiate.

2.4 La dichiarazione di stato di emergenza nazionale

ART. 5 L. N. 225/1992

(per eventi di cui all'art. 2 comma 1 lett. c L.R. 1/2005)

Il Presidente della Giunta regionale, qualora valuti che per fronteggiare l'emergenza in atto siano necessari mezzi e poteri straordinari, richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione di stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'Art. 5 L. n. 225/1992.

Di norma la richiesta del Presidente della Giunta contiene la descrizione dell'evento e dell'impatto socio economico ed ambientale sul territorio, la descrizione delle prime azioni effettuate dal sistema regionale di Protezione Civile, una prima sommaria quantificazione dei danni e la richiesta finanziaria per la realizzazione dei primi interventi urgenti.

La richiesta viene formulata anche sulla base delle segnalazioni dei comuni, delle province e delle strutture operative territoriali, all'Agenzia di Protezione Civile.

A seguito della richiesta e sulla base di un'istruttoria del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, il Consiglio dei Ministri può deliberare e conseguentemente il Presidente del Consiglio decretare lo stato di emergenza, indicando di norma l'evento, la durata e l'estensione territoriale.

Il Presidente del Consiglio a seguito della dichiarazione, può emanare ordinanze di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 5 Legge n. 225/1992 e nomina un Commissario delegato, incarico che può essere ricoperto dal Presidente della Regione.

L'Agenzia regionale di Protezione Civile, attua le ordinanze di Protezione Civile del Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 9 della L.R. 01/2005

Piani regionali di interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio

Sono approvati dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato, su proposta dei Comitati istituzionali composti dagli Enti Locali più colpiti dagli eventi calamitosi.

L'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali e le strutture tecniche interessate.

Per la messa in sicurezza del territorio

La Regione ha adottato questa strategia:

far seguire agli interventi in emergenza azioni di miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio, al fine di mitigare le conseguenze e gli effetti acuti collegati con possibili calamità futuri, indotti anche da intensi e peggiorativi mutamenti climatici



intervento di messa in sicurezza frana dei Boschi di Valoria - Frassinoro (MO)



Al riguardo la Regione ha investito e gestito ingenti assegnazioni finanziarie statali, mediante l'attuazione di Piani di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio - approvati all'unanimità da tutte le amministrazioni e dagli enti interessati - per realizzare lavori su sponde, argini e versanti franosi, ripristinare le infrastrutture pubbliche e private danneggiate e salvaguardare la costa dall'erosione marina.

Questa strategia ha dato risultati perché, laddove sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza, è stato possibile intervenire tempestivamente e ridurre la vulnerabilità e l'esposizione della popolazione e del territorio a possibili futuri eventi.

Anche i concreti risultati ottenuti in questo campo sono stati resi possibili grazie alla forte integrazione tra le strutture regionali (Difesa del Suolo, Geologico, Sanità) ed all'efficace coordinamento e collaborazione tra la Regione e gli Enti operanti sul territorio componenti del sistema regionale di Protezione Civile.

Iter tecnico - amministrativi per la predisposizione e l'attuazione dei piani di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio

Coordinati dall'Agenzia regionale di Protezione Civile
all'insegna della speditezza e semplificazione delle procedure)

- Coordinamento ed attivazione dei primi interventi urgenti;
- prima stima dei danni e valutazione in merito alla necessità di mezzi e poteri straordinari per fronteggiare l'emergenza e predisposizione della relazione tecnica;
- richiesta al Governo di dichiarazione di stato d'emergenza da parte del Presidente della Regione;
- ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri con assegnazione di risorse ed indicazione delle modalità di attuazione;
- proposta di Piano, predisposta con il coordinamento della Protezione Civile regionale sulla base delle proposte formulate dagli Enti e dalle strutture tecniche interessate, valutata da un apposito staff tecnico con l'indicazione delle priorità di intervento finalizzate a ridurre o eliminare il rischio residuo;
- parere sul Piano da parte di un Comitato istituzionale costituito dai rappresentanti istituzionali degli enti interessati;
- approvazione del Piano da parte del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale delegato e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e conseguente esecutività degli interventi previsti.

(per approfondimenti: www.protezionecivile.emilia-romagna.it (sezione: Piani di messa in sicurezza)



INSERTO

Gli interventi di messa in sicurezza del territorio regionale

indice

1 Le emergenze degli anni novanta in Emilia-Romagna: le prime ordinanze nazionali di Protezione Civile dal 1987 al 1992

- 1.1 1987 l'incidente mecnavi e il rischio industriale nell'area portuale di Ravenna. Il progetto aripar
- 1.2 1988 le cosiddette "navi dei veleni" (Karin b. Hai Xiong) e gli interventi di bonifica dei siti regionali contaminati da rifiuti tossico-nocivo
- 1.3 L'emergenza mucillagine in Adriatico

2 Gli eventi emergenziali verificatisi in Emilia-Romagna con dichiarazione di stato di emergenza nazionale dal 1994 al 2011

- 2.1 Le grandi frane dell'Appennino 1994-1996
- 2.2 Gli eventi emergenziali del 1996
- 2.3 Messa in sicurezza Sacca di Goro (FE)
- 2.4 L'emergenza fiume Po dell'anno 2000
- 2.5 Gli interventi di messa in sicurezza del nodo idraulico di Cervia Cesenatico

Le emergenze degli anni Novanta in Emilia-Romagna e le prime Ordinanze nazionali di Protezione Civile dal 1987 al 1992

1.1 1987 l'incidente mecnavi e il rischio industriale nell'area portuale di Ravenna. Il progetto ARIPAR


13 marzo 1987. A Ravenna si verifica uno dei più gravi incidenti sul lavoro del dopoguerra italiano. L'“Elisabetta Montanari” una nave adibita al trasporto di gpl (gas di petrolio liquefatto), dal 22 febbraio era, per normali lavori di manutenzione, nei cantieri della Mecnavi Srl del porto di Ravenna. Una fiammata improvvisa nella stiva provocò un incendio di vaste proporzioni, nel quale persero la vita 13 giovani operai.

Anche in seguito a quella tragedia, il Responsabile del Servizio regionale di Protezione Civile, l'Ing. Demetrio Egidi, elaborò e sviluppò un progetto di Analisi dei Rischi Industriali e Portuali dell'Area di Ravenna denominato ARIPAR (il Prof. Foraboschi, della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna fu nominato Presidente del Consiglio Scientifico, Coordinatore del Progetto l'Ing. Egidi). Obiettivo: valutare quantitativamente, anche con l'ausilio di modelli matematici, le molteplici componenti di rischio presenti in una determinata area industriale superando il concetto, del tutto insufficiente in una corretta logica di Protezione Civile, di esaminare solamente il rischio puntuale generato da una singola azienda a rischio incidente rilevante senza la correlazione con il territorio, con i flussi delle materie prime e con le pertinenti ulteriori sorgenti di rischio.

Il progetto di fattibilità fu realizzato con il concorso del Comune e della Provincia di Ravenna. Piena collaborazione è stata inoltre fornita dalle imprese e dalle loro Associazioni di categoria per l'acquisizione di dati e di informazioni sulle attività produttive, sui trasporti, sugli stoccaggi. Le aziende SNAM PROGETTI, NIER e DAM furono incaricate di fornire il supporto tecnico specializzato.

Il progetto fu oggetto di una specifica Ordinanza di Protezione Civile del 23 luglio 1987 che assegnò alla Regione Emilia-Romagna un contributo speciale di 1.950 milioni di lire.

Una delle principali intuizioni del Progetto ARIPAR ha riguardato la messa a punto, originale ed innovativa, di un appropriato modello matematico globale di ricomposizione di tutti i rischi presenti nell'area e di valutazione delle conseguenze per ogni tipologia di incidente possibile nell'area industriale e portuale di Ravenna.



La procedura di calcolo del rischio si sviluppa attraverso la valutazione, per tutte le sorgenti di rischio, della frequenza di accadimento di ogni incidente ipotizzato, della probabilità di ogni singolo scenario da esso risultante e dalla magnitudo degli effetti causati da tali scenari.

Il modello di ricomposizione del rischio d'area messo a punto nell'ambito del progetto, ha permesso di calcolare i rischi locali, individuali e sociali nell'area di Ravenna, determinati dalle attività industriali e portuali e dai trasporti (stradali, ferroviari, navali e in condotta) di merci pericolose ad esse connessi.

I dati raccolti, le elaborazioni svolte nella fase di analisi del rischio, il calcolo delle frequenze e delle possibili conseguenze degli scenari incidentali indagati con le corrispondenti rappresentazioni cartografiche, costituiscono indicazioni utili alla gestione del territorio da parte delle autorità incaricate in termini di:

- previsione e prevenzione dei rischi;
- pianificazione e preparazione dell'emergenza;
- pianificazione territoriale.

Alla luce delle risultanze del Progetto ARIPAR, confermate dal Piano di Risanamento dell'Area Industriale e portuale di Ravenna successivamente predisposto, per ridurre o eliminare i fattori di rischio d'incidente rilevante evidenziati, furono individuati interventi prioritari per la realizzazione dei quali è stata assegnata alla Regione Emilia Romagna, con Decreto del Ministero dell'Ambiente, la somma complessiva di Euro 10.329.137 così ripartiti:

- **delocalizzazione dello scalo ferroviario delle merci pericolose dal centro cittadino di Ravenna alla zona portuale, Euro 7.746.853;**
- **ristrutturazione di parte della via Baiona effettuata dal Comune di Ravenna con variante per il collegamento alla grande viabilità dei veicoli trasportanti merci pericolose, Euro 1.110.382;**
- **realizzazione del dispositivo di sicurezza "Port Approach Control" (PAC) per il controllo del trasporto navale di sostanze pericolose, Euro 748.862;**
- **modifiche tecnologiche agli impianti di Polimeri Europa per la riduzione dei rischi connessi alla movimentazione ed allo stoccaggio di sostanze pericolose, Euro 516.456.**

Ad integrazione di tali risorse è stata assegnata alla Regione Emilia Romagna, con

successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente, una seconda quota di finanziamenti, pari a Euro 12.524.079 per dare compiuta realizzazione ad interventi già avviati e per la realizzazione di nuovi ulteriori interventi tesi ad ottenere un ulteriore significativo miglioramento delle attuali condizioni di sicurezza e di qualità ambientale:

- Completamento della delocalizzazione dello scalo ferroviario, Euro 1.032.913
- Comune di Ravenna - Completamento della ristrutturazione della Via Baiona, Euro 2.582.284
- Comune di Ravenna e Hera S.p.A. (ex Azienda Ravennate Energia e Ambiente S.p.A.) – Opere di risanamento del bacino idrografico Candiano e Piailassa, Euro 1.549.370
- Polimeri Europa S.p.A.. – Completamento delle modifiche tecnologiche agli impianti Polimeri Europa. Progetto di adeguamento del deposito GPL al D.M. 13/10/1994, Euro 6.197.482
- Regione Emilia Romagna - Progetto per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei parametri e dei precursori di sicurezza e di controllo ambientale dell'area critica di Ravenna, Euro 129.114
- Regione Emilia Romagna - Realizzazione del sistema di monitoraggio dei parametri e dei precursori di sicurezza e di controllo ambientale dell'area critica di Ravenna, Euro 1.032.913.

L'esperienza ravennate del progetto ARIPAR è stata di recente estesa anche all'altro principale polo chimico regionale a Ferrara. Istituzioni ed aziende nel febbraio 2012 hanno sottoscritto un patto per un progetto di analisi delle condizioni complessive e di affidabilità e sicurezza dell'intera area industriale ferrarese; lo scopo è definire gli interventi tecnologici e organizzativi di prevenzione e mitigazione in rapporto a potenziali rischi di incidenti gravi, per un miglioramento costante della qualità dei servizi forniti alla popolazione.

1.2 Le cosidette “navi dei veleni” (Karin B. Hai Xiong) e gli interventi di bonifica dei siti regionali contaminati da rifiuti tossico-nocivo

(Gestione organizzativa dell'emergenza e metodologie di intervento)

La vicenda parte dalla scoperta nell'estate 1988 in territorio nigeriano di una discarica abusiva di rifiuti tossici proveniente da industrie italiane. Parte dei rifiuti arrivò in Italia tramite navi ribattezzate “le navi dei veleni” Karin B, Hai-Xiong ecc. La Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna fu nominata dal Presidente della Regione - Commissario ad Acta, coordinatrice dello staff tecnico istituito per la gestione dell'emergenza con il compito di individuare le località idonee ad accogliere i rifiuti nocivo tossici in attesa del successivo smaltimento, adottando le tecniche ritenute più idonee; in accordo con i Sindaci e i Presidenti delle Province.

Presso Il Servizio regionale di Protezione Civile regionale fu allestita la base logistica dell'Ufficio emergenze Karin B.

Si è trattata di una delle prime esperienze di creazione di una task force istituzionale in Italia per la gestione dell'emergenza, basata sul coordinamento e l'integrazione tra le competenze. Alcuni dati della gestione organizzativa: 295 ordinanze commissariali, 21 mila ore uomo impegnate.

Bilancio globale dei rifiuti smaltiti nella gestione delle navi Karin B e Hai Xiong e nelle bonifiche commissariali dei siti contaminati nel territorio regionale:

2200 tonnellate di rifiuti tossico nocivi e rifiuti speciali della Karin B e 7500 della Hai Xiong; 12.800 fusti e 167 container.

Durante la gestione commissariale sono stati realizzati:

9 impianti nelle province di Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, (5 centri stoccaggio rifiuti tossico nocivi e 4 discariche controllate) .

Costi complessivi per allestimento e gestione centri stoccaggi e discariche dedicate allo smaltimento dei rifiuti, campagne analitiche per la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti, criteri, dimensionamento, scelta degli impianti, smaltimento definitivo: oltre 54 milioni di euro – fondi statali.

Tra i **risultati** è da rilevare: l'istituzione per la prima volta in Italia di un Centro informativo per tradurre le scelte tecniche e le risoluzioni dei problemi in informazioni comprensibili a tutti gli interessati (cittadini e amministratori alle prese con i primi effetti della sindrome NIMBY).

L'efficace coordinamento con le Aziende municipalizzate pubbliche, le ditte private e le Usl (che effettuarono gran parte delle 60 mila determinazioni necessarie per classificare i rifiuti) le ferrovie dello stato, le autorità Portuali di Ravenna e le Compagnie dei lavoratori (il 100% dei rifiuti trasportati dalla nave Hai-Xiong sono stati correttamente smaltiti in Emilia-Romagna).

1.3 L'emergenza mucillagine in Adriatico

La mucillagine comparve nel Mare Adriatico a metà agosto del 1988 con ammassi di sostanze organiche galleggianti, provocando la fuga dei turisti dalle spiagge della riviera. Il fenomeno si ripropose con effetti più dirompenti l'anno dopo.

Il Servizio regionale Protezione Civile fu incaricato dalla Giunta regionale di coordinare le operazioni di raccolta della mucillagine sugli arenili e sperimentare operativamente sistemi di contenimento a mare per la difesa delle zone di balneazione. Fu nell'immediato istituito un gruppo di lavoro e si predispose un piano di interventi urgenti tra cui la collocazione di barriere galleggianti dette “panne” e la sperimentazione della raccolta a mare della mucillagine e della ossigenazione dell'acqua in mare.

Alcune azioni e provvedimenti . Sin dalla massiccia comparsa del fenomeno nel 1988 fu attivato il comitato regionale di coordinamento per la tutela dell'Adriatico, e furono avviati i primi interventi di emergenza per la raccolta e lo smaltimento del materiale mucillaginoso spiaggiato. Nel luglio del 1989, al ripresentarsi del fenomeno in maniera più estesa e preoccupante, inizia la sperimentazione di soluzioni tecniche di difesa a mare dalla mucillagine con il coordinamento del servizio di protezione civile della regione. Con il DL 227/89 il governo stanziò 60 miliardi di lire per gli interventi in emergenza e nomina un Commissario ad Acta. Nel marzo 1990 viene emanata la L. 57/90 istitutiva della Autorità dell'Adriatico.

Nel luglio 1990 viene effettuata la posa di barriere anti mucillagine per 25 km di costa adriatica.

Alcuni dati finanziari

Per gli interventi di risanamento nel 1989, la L. 283/89 ha destinato all'Emilia-Romagna 38 miliardi di lire per ridurre il carico di nutrienti versati a mare; l'anno successivo i fondi ammontarono a 35 miliardi e mezzo.

Riguardo gli interventi in emergenza le risorse impiegate sono state le seguenti:

- nel 1989 con l'Ordinanza ministeriale 18374 dell'11 agosto, sono stati assegnati alla Regione Emilia-Romagna 14 miliardi di lire (quota riparto della L. 283/89) destinato in gran parte ai Comuni costieri per la raccolta di materiale spiaggiato e interventi di contenimento a mare, più ulteriori 4 miliardi assegnati nel 1990.
- A seguire, 1 miliardo e 600 mila lire, nel 1990, sono serviti per l'acquisto di nove mezzi per la raccolta del materiale piaggiato e per allestire 11 aree di stoccaggio provvisorio e, per gli stessi fini, un miliardo e 700 mila lire nel 1991. Nello stesso anno la Regione ha assegnato ai Comuni costieri 200 milioni di lire fonte ministeriale.



Gli eventi emergenziali verificatisi in Emilia-Romagna con dichiarazione di stato di emergenza nazionale dal 1994 al 2011

- **37 dichiarazioni di stato di emergenza nazionale**
- **120 piani di interventi di messa in sicurezza del territorio**
- **oltre 4000 interventi di messa in sicurezza**

ANNO	MESE	PROVINCIA	EVENTO
1994	giugno	Bo	Frana (S. Benedetto Val di Sambro)
1994	novembre	Bo	Frana (Silla di Gaggio Montano)
1994	novembre	Pr	Frana (Corniglio)
1996		Pr	Frana (Corniglio)
1996	febbraio - maggio	Bo-Mo- Re-Pc	Frane
1996	8-12 ott. e 9-15 dic.	Bo-Ra- Fc-Rn	Alluvione
1996	15 ottobre	Re-Mo	Terremoto
1997	giugno-luglio	Fe	emergenza Sacca di Goro
1997	16-19 giugno	Pr-Fe	Nubifragi, grandinate
1998	30 giugno	Re	Nubifragio
1999	22 lug. e 10 ago.	Pr	Tromba d'aria
1999	ottobre-novembre	Ra-Fc- Pc-Pr	Dissesti idrogeologici, mareggiate
2000	Aprile - giugno	Ra - Fc e Re-Mo	Sciame sismico

2000	ottobre-novembre	Province occidentali	Dissesti idrogeologici, Piena del Po
2001	20 e 24 luglio	Fe	Trombe d'aria (Iolanda di Savoia)
2001	20 ottobre	Pc	Nubifragi (Ottone e Cerignale)
2002	maggio	Ra-Fe-Bo-Mo	Nubifragi e spiaggiamenti Piena Po
2002	15 ottobre	Bo	Frana di Scascoli Loiano
2002	21 e 22 ottobre	Pr	Nubifragio
2002	novembre	Tutte le Province	Piena del Po-dissesti idrogeologici mareggiate
2003	26 gennaio	Fc	Terremoto Santa Sofia
2003	luglio agosto	Pc-Pr-Re-Mo-Bo-Fe	Crisi idrica
2003	14 settembre	Bo	Terremoto
2004	febbraio	Re	Dissesti idrogeologici Baiso e Canossa
2004	24 settembre	Fe-Ra-Fc-Rn	Mareggiate
2005	12 marzo	Bo	Frana di Scascoli
2005	ottobre	Mo	Dissesti idrogeologici Comuni di Frassinoro e Montefiorino
2005	23-27 novembre	Rn	Eccezionali eventi meteorologici
2006	luglio	Pc-Pr-Re-Mo-Fe	Crisi idrica
2006	23 dicembre	Bo	Esplosione a S. Benedetto del Querceto - Comune di Monterenzio (Bo)
2007	luglio	Pc-Pr-Re-Mo-Fe	Crisi idrica
2007	luglio	tutte	Emergenza incendi
2008	23 dicembre	Pr-Re-Mo	Terremoto
2008	novembre dicembre	Tutte	Eccezionali eventi atmosferici
2009	aprile	Pc-Pr	Eccezionali eventi atmosferici
2009	dicembre, gennaio	Tutte	Eccezionali eventi atmosferici
2010	marzo, giugno	Tutte	Eccezionali eventi atmosferici e violente mareggiate

Interventi messa in sicurezza - importi assegnati e numero interventi 1994 - 1999

PROVINCE	IMPORTO	N. INTERVENTI	NUMERO COMUNI COINVOLTI
BO	7.883.516,02	44	22
FC	5.337.478,70	30	11
FE	2.142.988,73	3	6
MO	5.673.199,87	110	11
PC	619.748,28	2	20
PR	2.373.242,95	4	38
RA	11.561.467,06	46	14
RE	28.910.074,97	511	38
RN	2.724.568,55	27	14
TERRITORIO REGIONALE	1.486.310,79	7	
TOTALE COMPLESSIVO	68.712.595,92	784	174

Numero piani di interventi di messa in sicurezza: 49

Interventi messa in sicurezza - importi assegnati e numero interventi 2000- 2011

PROVINCE	IMPORTO	N. INTERVENTI	NUMERO COMUNI COINVOLTI
BO	55.522.074,17	255	44
FC	27.165.561,36	142	23
FE	21.385.951,10	155	24
MO	52.181.314,23	423	34
PC	95.880.669,64	893	46
PR	177.719.546,36	1.576	45
RA	31.640.897,56	166	12
RE	93.996.256,81	731	43
RN	7.048.996,54	63	24
TERRITORIO REGIONALE	1.352.153,88	3	
TOTALE COMPLESSIVO	563.893.421,65	4.407	295

Numero piani di interventi di messa in sicurezza: 81

2.1 Le grandi frane dell'Appennino 1994-1996

(con dichiarazione di stato di emergenza nazionale)

- 1994 San Benedetto Val di Sambro (BO) località Cà di Sotto;
- 1994 Silla di Gaggio Montano (BO);
- 1994-1996 Corniglio (PR), località La Lama.

Finanziamento complessivo: oltre 10 milioni di euro

- 1996 Farini (PC) Canossa e Vetto (RE) Montese (MO) Gaggio Montano (BO).

Finanziamento complessivo: 3 milioni 800 mila euro

- 1996 Frana di Corniglio (La Lama).

Finanziamento complessivo 2.402.563,18 Euro

Frane 1994							
Frana	Volume	Cittadini		Edifici		Attività produttive	
		evacuati	minacciati	distrutti	minacciati	Distrutte	minacciate
Cà di Sotto S.Benedetto (BO)	13.8×10 ⁶	7	35	3	20	1	0
Montecchi di Silla Gaggio Montano (BO)	3.8×10 ⁶	94	800	0	358	10	0
La Lama Corniglio (PR)	200×10 ⁶	57	259	72	191	5	2
Totale	217.6×10⁶	158	1.094	75	569	16	2

Frane 1996							
Frana	Volume	Cittadini		Edifici		Attività produttive	
		evacuati	minacciati	distrutti	minacciati	Distrutte	minacciate
Gallare Farini (PC)	5×10 ⁶	30	65	1	40	0	3
Lavina di Roncovetro Canossa (RE)	2.5×10 ⁶	0	0	0	1	0	0
Gropo Vetto (RE)	3.8×10 ⁶	4	82	5	31	11	0
Cà Lazzari Montese (MO)	3.8×10 ⁶	4	82	5	31	11	0
Marano Gaggio Montano (BO)	1.2×10 ⁶	11	178	9	60	0	0
Totale	19.5×10⁶	48	355	15	146	11	10

EVENTI	IMPORTO	INTERVENTI
ALLUVIONE 1996	22.544.683,49	135
AVVERSITA' 1996	2.023.170,73	2
AVVERSITA' 1998	2.295.971,12	9
FRANE ANNO 1994	11.325.319,44	35
SISMA 1996	30.523.451,14	603
TOTALE COMPLESSIVO	68.712.595,92	784

Le grandi frane storiche in Emilia-Romagna



2.2 Gli eventi emergenziali del 1996

- alluvione in Romagna ottobre - dicembre 48 comuni gravemente colpiti, 1400 Km² superficie allagata, 12 mila edifici direttamente coinvolti dal fenomeno;
- alluvione nella bassa pianura bolognese 9 - 15 dicembre epicentro nella zona nord orientale tra Baricella e Argenta, 19 mila ettari allagati in provincia di Bologna, 17 Comuni colpiti.

La Protezione Civile regionale, d'intesa con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, consolida un sistema fondato su metodologie innovative: far seguire agli interventi in emergenza azioni di miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio, tramite appositi interventi, al fine di mitigare le conseguenze e gli effetti acuti derivanti dal possibile riproporsi di analoghe criticità meteorologiche.

Finanziamenti complessivi per eventi alluvionali 1996 in Romagna

- **400 miliardi di lire (25% a carico Regione);**
- **n. 10 piani di messa in sicurezza attuati;**
- **circa 800 interventi.**

Risultati

Laddove sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza è stato possibile migliorare le condizioni di precarietà dei territori.

Nel caso del territorio romagnolo, caratterizzato da canali di bonifica, sono state realizzate, tra l'altro, 12 casse di espansione, rivelatesi fondamentali per superare ricorrenti situazioni di crisi; sono stati attuati interventi sui fiumi, rifacimenti ed adeguamenti di canali e corsi d'acqua, eliminazione delle strozzature idrauliche dei ponti e via dicendo.

Metodologia istituzionale

- Collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile;
- forte integrazione tra le strutture tecniche regionali;
- coordinamento con gli Enti sul territorio.

2.3 Messa in sicurezza Sacca di Goro (Fe)

Nell'estate del 1997 la Sacca di Goro è stata interessata da una situazione emergenziale, causata da una eccezionale situazione di anossia e conseguente abnorme proliferazione di macroalghe, che ha comportato la pressoché totale distruzione degli allevamenti di vongole e pesci con la compromissione dell'ecosistema acquatico e la scomparsa dell'aviofauna.

Strategia dell'intervento di messa in sicurezza della Sacca di Goro

Realizzazione di un reticolo sublagunare con canali e ramificazioni in grado di movimentare, specie nelle zone oggetto di allevamento di mitili, l'acqua ricca di ossigeno entrante dal cosiddetto Scanno e regolandone l'uscita con apposito Manufatto Monodirezionale nel Delta del Po.

Obiettivo: garantire la movimentazione di circa 1 milione di metri cubi di acqua al giorno con l'obiettivo di ossigenare l'acqua della Sacca e ripristinare l'ecosistema acquatico antecedente all'emergenza.

Gli interventi più significativi realizzati:

- movimentazione delle acque dal mare e nella Sacca di Goro con canali sub-lagunari e deflusso tramite collegamento con manufatto unidirezionale verso il Po di Goro;
- asportazione selettiva ed essenziale della punta dello scanno e riutilizzo del materiale sabbioso per la bonifica dei fondali in determinate zone critiche della Sacca;
- completamento dell'intervento di riduzione di portata del Canal Bianco riversato nella Sacca;
- asportazione di circa 100.000 tonnellate di alghe colpite da anossia (accumulate sulla sabbia dei fondali con grave pericolo per la vita dei molluschi).

Gli interventi strutturali realizzati hanno consentito di superare positivamente la fase acuta dell'emergenza e di avviare dal 2003 il rientro ad una gestione della Sacca di Goro con modalità ordinarie - ruolo della Provincia di Ferrara con il supporto del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano

Alcuni dei principali provvedimenti adottati per la messa in sicurezza della Sacca di Goro

- Dichiarazione di Stato di Emergenza del Consiglio dei Ministri nel giugno 1997;
- quattro Ordinanze Ministeriali (emanate negli anni 1997-1999-2000-2001);
- dal 1997 al 2002, articolati in tre fasi, sono stati programmati e realizzati interventi per un importo complessivo pari a 14 milioni di Euro (fonti: Stato, Regione, CEE, CIPE);

- Protocollo di Intesa tra Regione, Provincia di Ferrara, Comune di Goro e organizzazioni degli operatori economici per sviluppo sistema di monitoraggio e manutenzione delle opere realizzate;
- assegnazione di ulteriori 2 milioni e 400 mila Euro (tramite le Ordinanze di Protezione Civile successive agli eventi di piena del Fiume Po del 2000);
- assegnazione di 1 milione di Euro (finanziamenti ministeriali per attività produttive);
- finanziamenti regionali "ordinari" annuali di circa 130 mila Euro per le attività di manutenzione della Sacca.

2.4 L'emergenza fiume Po dell'anno 2000

Mesi di Ottobre - novembre

Province colpite: PC, PR, RE, MO, FE

N. Comuni danneggiati: 125

Caratteristiche degli eventi

Il territorio dell'Emilia-Romagna fu colpito nei mesi di ottobre e novembre del 2000 da eccezionali eventi idro-meteorologici, che provocarono gravi danni alle opere ed alle infrastrutture pubbliche, ai soggetti privati ed alle attività produttive.

Nel mese di ottobre, tra il 15 ed il 22, l'emergenza fu causata da una eccezionale piena del Fiume Po ed interessò tutti i Comuni rivieraschi dal territorio della provincia di Piacenza fino alla foce del Fiume. I livelli di Piena, superiori a quelli raggiunti nel novembre del 1994, resero necessaria l'evacuazione in via precauzionale di circa 12 mila persone e l'intervento massiccio di uomini e mezzi del sistema regionale di Protezione Civile. La situazione rimase particolarmente difficile anche dopo il passaggio dell'onda di piena, in quanto l'allagamento delle aree golenali provocò la prolungata inagibilità di circa 600 abitazioni e di circa trecento attività, con danni piuttosto elevati al patrimonio privati.

Il secondo evento si verificò nel mese di novembre 2000 ed interessò molti Comuni collinari e montani delle Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma Piacenza. Intense e prolungate precipitazioni provocarono diffusi dissesti idrogeologici, frane con conseguenti interruzioni alla viabilità locale e statale, l'isolamento di centri abitati, danni significativi alle opere pubbliche ed ai beni privati. Nello stesso periodo si verificarono anche eccezionali piene e in alcuni casi furono registrati valori di portata con ricorrenza monosecolare nei

fiumi Trebbia, Parma, Baganza, Secchia, Panaro e Reno. Anche in questa occasione immediato fu l'intervento del sistema regionale di Protezione Civile, assicurando interventi urgenti ed attività di supporto per i comuni colpiti dall'evento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta della Regione, decretò il 18 ottobre 2000 lo stato di emergenza per i territori dell'Emilia-Romagna. Seguirono due principali Ordinanze nazionali di Protezione Civile: la 3090 del 18 ottobre 2000 e la 3096 del 30 novembre 2000. Le notevoli risorse finanziarie a disposizione, l'intervento coordinato e integrato delle componenti del sistema regionale di Protezione Civile e l'impostazione seguita che dall'intervento immediato puntava a intervenire sulle cause dei fenomeni emergenziali, ha consentito di attuare un poderoso programma di interventi di messa in sicurezza.

ALCUNI DATI COMPLESSIVI:

- 11 piani di interventi di messa in sicurezza;
- 2353 interventi per circa 320 milioni di euro.

ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000		
FINANZIAMENTI PER PROVINCIA 2000-2005	IMPORTO	N. INTERVENTI
BOLOGNA	26.517.470,44	84
FERRARA	13.615.044,10	53
MODENA	20.926.068,27	180
PIACENZA	68.194.886,10	564
PARMA	130.510.530,55	1.132
RAVENNA	3.338.359,06	4
REGGIO EMILIA	54.201.961,03	329
RIMINI	418.846,54	6
TERRITORIO REGIONALE	309.874,14	1
TOTALE COMPLESSIVO	318.033.040,23	2.353

FINANZIAMENTI PER ZONA 2000-2005	IMPORTO	N. INTERVENTI
MONTAGNA	196.857.990,59	1.941
PIANURA	118.026.296,61	407
TERRITORIO REGIONALE	3.148.753,03	5
TOTALE COMPLESSIVO	318.033.040,23	2.353

2.5 Gli interventi di messa in sicurezza del nodo idraulico di Cervia Cesenatico

Il territorio compreso tra i Comuni di Cesena, Cervia e Cesenatico, ha subito negli ultimi anni frequenti esondazioni nei centri urbani e nei territori prospicienti il litorale marino, per effetto delle mareggiate e dell'innalzamento del mare, ma anche per il concomitante verificarsi di eventi piovosi sull'entroterra e accentuati fenomeni di subsidenza.

Queste condizioni hanno portato alla definizione di un piano complessivo di interventi per la messa in sicurezza che mirano a garantire efficaci sistemi di protezione per i centri abitati di Cervia e Cesenatico dalle esondazioni e che contestualmente favoriscano lo smaltimento a mare delle acque in eccesso provenienti dal bacino a monte dei territori comunali anche attraverso il Canale Tagliata.

I principali interventi di messa in sicurezza del nodo idraulico di Cervia e Cesenatico sono i seguenti:

- Porte Vinciane e sistemazione del Porto Canale di Cesenatico
- sottopasso Canale tagliata "bypass" realizzato sotto i ponti della SS 16 Adriatica e della linea ferroviaria Ravenna - Rimini per aumentare la capacità di smaltimento
- sistema di paratoie a monte del Canale Tagliata
- risezionamento e adeguamento delle arginature del canale Tagliata e predisposizione alla fruizione pubblica
- adeguamento delle arginature dei canali di bonifica afferenti all'impianto idrovoro del Canale Tagliata alle quote necessarie a contenere le maggiori portate in transito
- opere di ripascimento della spiaggia

Questi interventi sono stati finanziati per la maggior parte da Ordinanze di Protezione Civile per un importo pari a circa 45 milioni di euro.

Le **Porte Vinciane** rappresentano una soluzione tecnica innovativa ed efficace per fronteggiare i problemi di difesa dell'abitato e della popolazione di Cesenatico dalle esondazioni marine. Il sistema, inaugurato nel febbraio del 2005, consiste nell'adozione di uno "sbarramento" mobile che permette di chiudere l'ingresso del porto quando il livello del mare, per effetto concomitante delle maree, del vento e delle mareggiate, può portare al superamento del livello delle banchine. La localizzazione prescelta per lo sbarramento permette di raccordare in modo efficace le Porte Vinciane alle dune provvisorie realizzate nel periodo invernale, a protezione degli stabilimenti balneari. L'inserimento dello sbarramento è inoltre accompagnato da opere di finitura e di arredo urbano quali percorsi pedonali,

sistemazione dei piazzali, tali da valorizzarne l'integrazione con il contesto urbano in cui sono inserite.

Allo sbarramento è associato un impianto di sollevamento in grado di evacuare eventuali portate di pioggia che dovessero verificarsi in ambito urbano, in concomitanza con gli eventi meteomarini che impongono la chiusura delle Porte Vinciane.



2.5 Gli interventi indifferibili e urgenti (ART. 10 L.R. 1/2005)

al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, per contrastare o mitigare le possibili conseguenze, possono rendersi necessari lavori od altri interventi per realizzare opere urgenti, acquisire in via d'urgenza beni e servizi per assicurare la prima assistenza alla popolazione e favorire il ritorno a normali condizioni di vita. Il Direttore dell'Agenzia, in questi casi, può autorizzare un concorso finanziario a favore di Enti Locali, strutture operative, organizzazioni di volontariato ed enti impegnati nell'erogazione di questi servizi (i fondi sono trasferiti dal Bilancio regionale ai sensi dell'art. 24 della L.R. 1/2005).

2.6 Piani e programmi regionali

Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

(ART. 11 L.R. 1/2005)

Censisce e richiama tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza che incidono sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti Locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privati preposto. Contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti sul territorio regionale.

Piano operativo regionale di emergenza

(ART. 12 L.R. 1/2005)

Contiene gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza comunali o intercomunali nonché le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze

Piano regionale in materia di incendi boschivi

(ART. 13 L.R. 1/2005)

Programma per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel rispetto della Legge quadro n. 353/2000.

2.7 Il sistema informativo integrato di Protezione Civile

A supporto delle decisioni

L'Agenzia regionale di Protezione Civile si è dotata di un complesso sistema informativo che ha l'obiettivo di supportare la pianificazione d'emergenza, la predisposizione del programma regionale di previsione e prevenzione e la predisposizione di scenari in corso di evento calamitoso per l'adozione di misure urgenti di risposta.

Tale sistema comprende diversi applicativi e fonti di dati che, nel tempo, sono stati implementati per lo svolgimento delle funzioni della struttura. Attualmente è in corso una importante attività di revisione e integrazione degli strumenti esistenti e lo sviluppo di nuovi applicativi nell'ottica della semplificazione, razionalizzazione ed efficienza del sistema nel suo insieme.

Il progetto del Sistema Informativo integrato di Protezione Civile è stato sviluppato nell'ambito del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna – PiTer.

I principali e più innovativi strumenti del sistema informativo sono:

Database geografico unico

Si tratta di un database geografico sviluppato in ambiente PostgreSQL con estensione Gis, configurato per memorizzare anche la dimensione temporale dei dati (database geo-temporale).

Contiene dati provenienti da diverse fonti che sono stati elaborati, standardizzati e, quando necessario, georeferenziati, e organizzati in schemi tematici. Il database presenta, attualmente, circa 120 dataset di contesto, di varia natura: inquadramento territoriale amministrativo, assetto fisico del territorio, vulnerabilità, rischi, luoghi e strutture rilevanti, risorse del sistema di protezione civile, ecc., ed è al servizio di tutti gli applicativi del sistema informativo.

“Giornale Eventi”

Modulo applicativo basato su tecnologia web gis che consente al personale della Sala Operativa Regionale di registrare in “tempo reale” segnalazioni relative ad eventi, danni, azioni e interventi effettuati sul territorio e “geolocalizzarli” sulla base delle informazioni fornite dal segnalante, eventualmente incrociandole con quelle presenti nel Database Regionale di Protezione Civile.

“Scenari”

Modulo applicativo basato su tecnologia web gis per il disegno di scenari e per la produzione di reportistica finalizzata al supporto alle decisioni. Tale reportistica pone in relazione le informazioni relative alle criticità da prevenire o risolvere con le risorse umane e strumentali disponibili in prossimità del luogo dell'evento.

“SAP-magazzino”

Applicativo gestionale specifico per la gestione dei magazzini che rende possibile la scelta e la movimentazione di mezzi e attrezzature disponibili nei centri logistici regionali, e nei magazzini del volontariato di protezione civile, mantenendo aggiornata la situazione in tempo reale.

L'applicativo prevede anche un modulo per registrare le entrate e le uscite dal magazzino con tecnologia mobile, tramite la lettura di codici a barre e tag a radiofrequenza (RFID).

E' presente anche il modulo per la pianificazione e la gestione delle scadenze e delle manutenzioni.

Tempo reale

E' uno strumento per la gestione dei dati relativi agli interventi di Protezione Civile, accessibile via web tramite un'area riservata sul Portale Internet della Protezione Civile (www.protezionecivile.emilia-romagna.it).

Il sistema fornisce agli enti attuatori degli interventi (Province, Comuni, Comunità Montane e Servizi Tecnici di Bacino) un'unica interfaccia, per l'immissione dei dati relativi alle schede di monitoraggio ed alle richieste di finanziamento, e organizza le informazioni in un'unica banca dati, per monitorare lo stato di attuazione degli interventi sia sotto il profilo finanziario che sotto quello dell'esecuzione i lavori.

Vantaggi

TEMPO REALE consente di velocizzare e semplificare le procedure tecnico-amministrative, riducendo i tempi di erogazione dei contributi, a tutto vantaggio degli enti territoriali e dei cittadini.

La Rete radiomobile digitale R3

- È una rete radiomobile digitale a standard europeo TETRA (TErrestrial Trunked RAdio), tecnologicamente avanzata, specificamente concepita per scopi di emergenza;
- è nata per aumentare le prestazioni sia in termini di capacità di traffico che di trasmissione dati e messaggi affiancandosi in un primo momento ai mezzi di radiocomunicazione esistenti.

Obiettivo: realizzare una struttura moderna ed efficiente di rete che uniformi i servizi della Pubblica Amministrazione e soddisfi le esigenze speciali di:

- Protezione Civile;
- Polizie municipali e provinciali;
- Sanità (Nuove funzionalità del 118).

La rete TETRA è una rete “digitale” in grado di supportare contemporaneamente fonia e dati.

Consente l'interconnessione diretta con altre reti di telecomunicazioni e dati esterne.

- Permette la realizzazione di servizi ed applicazioni specifiche (es. gestione personale, telemedicina, invio di allarmi da sensori sul territorio, localizzazioni, messaggistica breve, informazioni video, ecc.);
- unifica le frammentate reti radio esistenti in una unica piattaforma tecnologicamente avanzata;
- Permettere il coordinamento fra le diverse componenti operanti nei casi di emergenza;
- migliora l'affidabilità e la capacità di traffico;
- trasmette contemporaneamente voce, dati e immagini;
- risparmia la spesa rispetto alla globalità degli attuali sistemi.

Il sistema di rilancio della messaggistica di emergenza

Si tratta di una soluzione integrata in grado di fornire tutte le funzionalità necessarie allo svolgimento delle task di controllo, notifica, smistamento e registrazione delle operazioni legate alla ricezione, elaborazione ed inoltro delle comunicazioni in materia di Protezione Civile, 24 ore al giorno, per 365 giorni.

Il sistema è installato presso l'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ed è stato progettato per la gestione e la diffusione delle allerte di Protezione Civile alle oltre 100 componenti istituzionali e strutture operative del Sistema regionale di Protezione Civile attraverso un sistema integrato di FAX, SMS ed E mail.

Real Time Exploration

3D RTE (Real Time Exploration) è uno strumento a supporto delle decisioni che supporta la generazione, l'esplorazione e l'analisi di scene 3D.


Permette di rappresentare aree di rilevante estensione geografica a differenti livelli di dettaglio ed integrare i più svariati supporti geo-cartografici.

Una "scena" RTE è composta dai seguenti elementi:


- un "Modello Gamma": è una superficie matematica da cui deriva dinamicamente la rappresentazione 3D del suolo;
- immagini (raster): aeree, satellitari, ecc; dati vettoriali (liberamente strutturabili gerarchicamente in funzione della specifica esigenza);
- "locations" (punti di interesse memorizzati dall'utente);
- collegamenti ipertestuali (associati a file, cartelle, ecc);
- oggetti 3D (statici, dinamici, simbolici).

Tutti gli elementi che costituiscono una "scena RTE" vengono strutturati gerarchicamente in una struttura ad albero (il Layer Manager) che ne permette la gestione.


La scena RER è articolata in specifici "profili utente" dedicati appositamente ai principali rischi presenti nel territorio regionale: rischio da frana, rischio idraulico, AIB, costa, ecc.



Rappresentazione a scala regionale del sw 3D-RTE



Esempio1: visualizzazione 3D di un versante appenninico in frana, con visualizzazione della foto aerea, delle strade, dei corsi d'acqua, ecc



Esempio2: visualizzazione 3D del medesimo versante appenninico, al quale è stato aggiunto l'inventario regionale dei fenomeni franosi.

2.8 Il nucleo regionale per la valutazione di agibilità e il rilievo del danno in caso di evento sismico

Il Nucleo di Valutazione regionale (costituito con determinazione n.1691 del 21/02/2008 del Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile) provvede alla valutazione di agibilità degli edifici (pubblici e/o privati) a seguito di un evento sismico, in maniera rapida ed organizzata, attraverso tecnici adeguatamente formati, allo scopo di poter disporre di un quadro del patrimonio edilizio utilizzabile nel post emergenza.

I tecnici del Nucleo di Valutazione Regionale (N.V.R.) sono a disposizione della Regione Emilia-Romagna, sono impiegati su richiesta dell'Agenzia di Protezione Civile, d'intesa con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli. I tecnici possono essere utilizzati nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna e, all'occorrenza, anche fuori dal territorio regionale, come avvenuto per il sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009.



3 | Le azioni

3.1 La previsione e la prevenzione

La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause/sorgenti dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

Nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione, la Regione provvede alla predisposizione e attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione e svolge azione di indirizzo rivolta alle Province per predisporre programmi provinciali di previsione e prevenzione. Realizza un sistema di cartografia sulla pericolosità e sviluppa progetti tematici avvalendosi di un sistema informativo condiviso con le componenti istituzionali e le strutture operative di Protezione Civile.

Il Programma Regionale di Previsione e Prevenzione dei rischi ai fini di Protezione Civile (PRPP), di cui all'art. 11 della L.R. 1/2005, in riferimento alla previsione provvede:

- alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della Protezione Civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione;
- all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

In riferimento alla prevenzione, il programma prevede:

- la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di Protezione Civile;
- le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;
- l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di Protezione Civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
- il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di Protezione Civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.



Per approfondimenti Sul portale della Protezione Civile regionale:
www.protezionecivile.emilia-romagna.it
 sezione previsione e prevenzione



3.2 Il sistema di allertamento e le reti di monitoraggio

Il sistema di allertamento di Protezione Civile deve assicurare tre funzioni essenziali: la stima del pericolo, la valutazione del rischio e la diffusione di un messaggio alle autorità di governo locali ed ai cittadini.

La stima del pericolo è costituita da valutazioni previsionali di carattere tecnico-scientifico relative all'evento, formulate anche con il supporto di modellistica fisico-matematica. La stima del rischio consiste nell'esame delle interferenze fra lo scenario di evento e l'ambiente, per la valutazione dell'impatto su determinati ambiti territoriali.

Per gli eventi con preannuncio, in particolare quelli legati alle condizioni meteorologiche, il sistema di allertamento prevede due fasi:

- fase di previsione
- fase di monitoraggio

In Emilia Romagna la fase di previsione meteorologica è assicurata dal Servizio IdroMeteoClima di ARPA-CF, che, in caso di condizioni meteo avverse previste, emette un **Avviso Meteo** indirizzato al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e all'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPCIV) la quale lo trasmette alle strutture tecniche regionali.



Attivazione di un **gruppo specialistico** costituito da tecnici dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, ARPA-CF e Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, con il supporto di Servizi Tecnici di Bacino ai Consorzi di Bonifica, ad AIPO e strutture tecniche provinciali, che segue l'evoluzione dei fenomeni previsti e ne valuta gli effetti al suolo, con il supporto della modellistica idrologica ed idraulica.

Se il livello di criticità idrogeologico-idraulico previsto è quanto meno moderato, ARPA-CF predispose l'**Avviso di Criticità** che l'Agenzia regionale di Protezione Civile adotta e diffonde ai Servizi tecnici regionali, AIPO e Consorzi di bonifica.

A seguito di un Avviso Meteo e/o di un Avviso di Criticità, l'Agenzia di Protezione Civile può attivare, anche in base alle criticità presenti sul territorio regionale, una fase di allerta (attenzione, preallarme ed allarme) attraverso emanazione dell' **Allerta di Protezione Civile**.


Il sistema nazionale è stato definito con la Direttiva nazionale 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile"; integrata con la Direttiva PCM 25 febbraio 2005 e "Disposizioni organizzative finalizzate all'attivazione del sistema di allertamento di Protezione Civile sul territorio regionale per il rischio idrogeologico – idraulico" (DGR 962/2009).

In relazione ai livelli di criticità dichiarati nell'Avviso di criticità e all'evolversi della fase di previsione e monitoraggio, gli Enti e le strutture del sistema di Protezione Civile regionale assicurano tutte le conseguenti attività ed azioni previste nei Piani di emergenza o disposti dall'autorità locale di Protezione Civile:

- organizzare la reperibilità del personale;
- assicurare il presidio del territorio;
- attivare centri operativi e di coordinamento.

Il processo decisionale è in capo all'Agenzia regionale di Protezione Civile che può attivare interventi per la valutazione del danno e le opere urgenti per la riduzione del rischio e può predisporre l'invio della Colonna Mobile regionale

Rischio idraulico



La rete RIRER

La Regione Emilia-Romagna possiede una rete di monitoraggio Idrometeopluvio in telemisura (rete RIRER), la cui gestione unitaria è a carico di ARPA Emilia-Romagna ed è lo strumento deputato a seguire l'evoluzione degli eventi meteorologici ed idrologici e i conseguenti effetti al suolo.

La rete RIRER è composta da stazioni automatiche in telemisura, (374 sono di proprietà della Regione Emilia-Romagna e 124 di altri enti, tra cui principalmente i Consorzi di Bonifica).

Le stazioni hanno uno o più sensori per misurare i seguenti parametri:

- pioggia;
- livello idrometrico;
- temperatura dell'aria;
- vento;
- radiazione solare;
- pressione;
- umidità dell'aria;
- spessore della neve.

La rete di monitoraggio RIRER è integrata con due radar meteorologici, gestiti da ARPA SMIC, in provincia di Reggio Emilia e di Bologna.

Le strutture tecniche regionali e nazionali hanno realizzato nel corso degli anni reti di monitoraggio e modelli previsionali; il loro utilizzo da parte dell'Agenzia avviene attraverso convenzioni e accordi.

Altri sistemi di monitoraggio sul territorio regionale:

- rete sismica nazionale (INGV);
- rete accelerometrica nazionale (Dipartimento nazionale Protezione Civile);
- rete locali di monitoraggio idrogeologico (posizionate su alcune grandi frane).

Sistema regionale integrato di monitoraggio (S.I.RE.M.) ai fini di Protezione Civile

S.I.RE.M. è stato progettato come strumento per gli operatori di Protezione Civile al fine di seguire l'evoluzione di un evento meteorologico e valutarne le conseguenze sul sistema antropico, al fine di attivare i conseguenti stati di allertamento ed affrontare la gestione di un'eventuale emergenza da rischio idrogeologico alluvionale in modo integrato e coordinato.

Il software S.I.RE.M. permette:

- di mettere in relazione dati informativi territoriali, banche dati storiche e dati osservati;
- di visualizzare e confrontare i dati delle previsioni idro-meteorologiche;
- monitorare costantemente l'evolversi dell'evento, attraverso i sistemi di monitoraggio meteo-idropluviometrico e di controllo territoriale.

si compone di **cinque moduli**:

- **modulo in tempo reale**: visualizza la ricezione dei dati meteo-idropluviometrici provenienti da strumentazione al suolo tradizionale, da radar e satellite;
- **modulo statistiche**: visualizza i dati archiviati in un database attraverso indici statistici-storici;
- **modulo previsioni**: evidenzia le previsioni meteorologiche, idrologiche-idrauliche;
- **modulo allarmi**: evidenzia automaticamente il superamento di soglie di allerta predefinite sia a livello puntuale sui singoli sensori che a livello areale: zone di allertamento e bacini idraulici
- **modulo gis**: permette la visualizzazione georeferenziata dei dati e la sovrapposizione di mappe di riferimento.

Il sistema S.I.RE.M., inoltre, permette di visualizzare contemporaneamente differenti tipologie di dato nel tempo attraverso la funzionalità **multifinestra** che consente di visualizzare l'evoluzione di un evento nello spazio e nel tempo.

La disponibilità di report ottenuti in maniera immediata garantisce l'utilizzo di dati raccolti e schematizzati, come supporto alle decisioni da intraprendere per gestire un'emergenza.

3.3 La gestione delle emergenze

- Direzione Unitaria attraverso il coordinamento di un sistema complesso che tiene conto di tutti i settori di intervento;
- costante scambio di informazioni fra i vari livelli di sistema;
- utilizzo tempestivo e razionale delle risorse realmente disponibili e della reperibilità degli uomini e dei mezzi adatti all'intervento.

Il quadro di riferimento nazionale: Direttiva sugli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze del 13 febbraio 2009 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'organizzazione e il funzionamento di Sistema del 3 dicembre 2008.

I principi:

- la preparazione all'emergenza;
- la pianificazione e il modello di intervento;
- la rete regionale dei centri e dei presidi;
- la messa in sicurezza del territorio;
- il volontariato di Protezione Civile;
- la colonna mobile regionale e nazionale.

Strumento: Piano operativo regionale di emergenza ai sensi dell'art. 12 della L.R. 1/2005



INSERTO

Alcuni significativi interventi della Protezione Civile in Italia e all'estero

Emergenza migranti dal Nord Africa 2011 **Le caratteristiche del modello emiliano romagnolo per l'accoglienza**

Il 12 febbraio 2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale per l'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa, situazione resa ancora più complessa dal conflitto in corso nel territorio libico e dall'evoluzione degli assetti politico-sociali nei paesi della fascia del Maghreb e in Egitto. L'Emilia-Romagna, a fronte di un piano nazionale di assegnazione di quote di migranti, ha adottato un piano di azioni e di interventi affidati alla Agenzia di Protezione Civile (il cui Direttore è stato nominato soggetto attuatore).

- Principio dell'accoglienza diffusa, ospitalità per piccoli gruppi in strutture stabili in tutte le nove Province secondo il criterio della proporzionalità e dell'equilibrio territoriale (esclusione di allestimento tendopoli o altre tipologie di strutture emergenziali);
- affidamento all'Agenzia regionale di Protezione Civile del ruolo di coordinamento, allestimento e gestione;
- efficace meccanismo di coordinamento del sistema regionale di Protezione Civile con Prefetture, Caritas, enti ecclesiastici, associazionismo religioso, enti non profit e privati per organizzare il lavoro di accoglienza;
- cabina di regia regionale, centro unico decisionale di rappresentanza degli enti locali impegnati nella gestione dell'emergenza migranti;
- struttura di prima accoglienza regionale presso il centro logistico mezzi e materiali dell'Agenzia regionale di Protezione Civile a Bologna;
- patto di accoglienza siglato dalla cabina di regia regionale per favorire processi di inclusione sociale;
- impiego mirato di volontari e attrezzature di Protezione Civile;

- attivazione e allestimento di strutture provinciali modello “hub” (luoghi di prima assegnazione temporanea – da 50 a 120 persone);
- utilizzo di strutture pubbliche e private con interventi di ristrutturazione rapidi e non impegnativi;
- diffusione dell'accoglienza su tutto il territorio (130 Comuni impegnati e 153 convenzioni stipulate);
- rapporti diretti con i Gestori dell'accoglienza (Enti Locali, Cooperative sociali, Enti ecclesiastici, Associazioni, privati);
- fondamentale capacità di anticipazioni di spesa tramite art. 10 ex L.R. 1/2005 “Nuove norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile” per l'attuazione degli interventi indifferibili e urgenti.

La cabina di regia regionale

Istituita per l'attuazione del piano regionale di accoglienza, la cabina di regia è deputata ad assumere tutte le determinazioni istituzionali per la gestione dell'accoglienza migranti. Coordinata dal Presidente della Regione Vasco Errani è composta dal Sottosegretario alla Presidenza, dagli Assessori regionali alla Protezione Civile ed alle Politiche Sociali dal Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile dai rappresentanti di Province, Comuni sopra i 50 mila abitanti, ANCI, UPI, UNCEM (primo incontro 30 marzo 2011)

Da rilevare l'efficace raccordo con Prefetture UTG, Diocesi e strutture ecclesiastiche, organizzazioni non profit Terzo Settore e l'istituzione delle cabine di regia provinciali per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei rispettivi territori.

L'organizzazione dell'accoglienza in Emilia-Romagna

- L'Agenzia regionale di Protezione Civile, in raccordo con gli Assessorati regionali alla Sanità ed ai Servizi Sociali, garantisce l'accoglienza e l'assegnazione dei profughi alle strutture individuate dagli Enti Locali e provvede alla gestione amministrativa dei contratti e delle convenzioni con i soggetti che a vario titolo forniscono servizi legati alla permanenza dei migranti.
- La struttura di prima accoglienza collocata a Bologna presso il CREMM, Centro logistico regionale, preposta al ricevimento migranti provenienti dai centri di prima accoglienza nazionali o dai porti di Livorno e Genova, prima accoglienza e organizzazione dei trasferimenti alle strutture territoriali con il supporto del Volontariato di Protezione Civile. Fondamentale l'apposito ingaggio di mediatori culturali e assistenti sociali
- Convenzione stipulata dall'Agenzia con l'Azienda di trasporti pubblici ATC e altre Aziende di trasporto convenzionate per il trasferimento da qualsiasi luogo di arrivo ai luoghi di assegnazione finale.

Totale presenze al 31 dicembre 2011 e obiettivi progressivi del piano

art. 5 (Richiedenti asilo)				art.20 (Migranti)			Totale
Stato	N. maschi	N.femmine	N. nuclei familiari	maschi	femmine	N. nuclei familiari	
Presente	1341	178	60	125	0	0	1644

Provincia	Presenze	% pop
PIACENZA	117	6,7%
PARMA	162	10,1%
REGGIO EMILIA	198	12,2%
MODENA	250	16,1%
BOLOGNA	383	22,5%
FERRARA	127	7,7%
RAVENNA	153	8,9%
FORLI'-CESENA	114	8,8%
RIMINI	140	7,0%
Totale	1644	100,0%

Emergenza terremoto Abruzzo 6 aprile 2009

Magnitudo 5.8

65 mila persone assistite di cui 35 mila in aree di accoglienza (tendopoli)

Intervento in sintesi della Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna

in provincia de l'Aquila:

- assistenza di circa 1.900 cittadini sfollati nel periodo dal 6 aprile al 31 ottobre 2009;
- gestione di 2 aree di accoglienza all'Aquila in piazza d'Armi a Villa Sant'Angelo e un modulo preparazione pasti in un terzo campo Sant'Eusanio Forconese;
- 3 mila volontari di Protezione Civile
- 120 funzionari Agenzia regionale di Protezione Civile, Province e Comuni;
- 186 operatori del comparto sanitario (Aziende ospedaliere, AUSL, 118);
- 66 tecnici valutatori appartenenti al Nucleo di Valutazione Regionale.

Campo assistenza Piazza d'Armi – L'Aquila

1800 massimo picco di cittadini residenti registrati di cui 90 disabili o non autosufficienti e 350 cittadini stranieri

Moduli della Colonna Mobile della Regione Emilia-Romagna

- un modulo preparazione e distribuzione pasti (1000 pasti/gg);
- un modulo cucina "leggera" ad integrazione della principale;
- un modulo segreteria (tenda comando, info-point, sanitaria);
- un modulo logistico (luce, gas, acqua) e 5 moduli bagni;
- un modulo rischio idraulico;
- un tensostruttura scolastica/ludoteca.

Un aiuto concreto per far ripartire l'Abruzzo. Superata la prima emergenza, la Regione Emilia-Romagna sulla base di quanto stabilito dalla Cabina di Regia regionale, in accordo con il settore Sanità e l'AUSL della Regione Abruzzo, ha promosso due importanti interventi di solidarietà: la nuova Centrale Operativa d'emergenza all'Aquila e il Poliambulatorio medico di base per i cittadini di Villa Sant'Angelo e sant'Eusanio Forconese (AQ).



Campo di villa Sant'Angelo (AQ): gestione e moduli Regione Emilia-Romagna



Superficie complessiva campo: 18.000 m²

- Modulo assistenza alla popolazione
- PMA
- Modulo Segreteria
- Modulo produzione e distribuzione pasti
- Parcheggio



Dai cittadini ospitati a Piazza d'Armi all'Aquila...

Sversamento idrocarburi Fiume Po 23 Febbraio 2010

Intervento della Protezione Civile a fronte di uno sversamento complessivo di circa 2900 t di olio combustibile e gasolio, di cui circa 1900 t recuperate in territorio lombardo

Tutti i numeri dell'emergenza. Le attività hanno impegnato oltre 300 operatori tra Vigili del Fuoco, Genio Pontieri, Volontari di Protezione Civile, funzionari dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, tecnici degli Enti Locali, di AIPO, dell'Autorità di Bacino, tecnici di Enia e di altre strutture.

Il Corpo Forestale dello Stato ha inoltre coordinato l'azione di vigilanza lungo le rive del Po, impegnando 200 operatori, tra funzionari del Corpo Forestale e Volontari di Protezione Civile.

Complessivamente sono state recuperate dal fiume Po circa 750 tonnellate di emulsioni oleose, circa 500 tonnellate di idrocarburi e morchie nonché circa 315 tonnellate di ramaglie contaminate da idrocarburi.

Complessivamente sono stati utilizzati: 6 skimmer a rulli e a disco per l'estrazione degli idrocarburi, 1 natante per la raccolta degli idrocarburi, 2 motopontoni con gru a ragno, 2.500 metri di panne oleoassorbenti, 1.500 metri di barriere rigide e pneumatiche, 10 mezzi auto spurgo e 8 mezzi con cassone per il trasporto di solidi, 4 gommoni e 2 barche a supporto degli interventi tecnici e di monitoraggio

Missione Albania e Macedonia 1999

Durante il conflitto del 1999 la Regione Emilia-Romagna ha partecipato alla realizzazione del campo profughi a Kukes, in Albania, nella cittadella gestita dalle Regioni denominata Kukes 2 - nell'ambito della Missione Arcobaleno della Presidenza del Consiglio dei Ministri - per dare ospitalità ed assistenza ai rifugiati provenienti dal Kosovo. La Regione Emilia-Romagna ha anche partecipato all'intervento in Macedonia attraverso la realizzazione di moduli per produrre pasti caldi nella località di Cegrane.

A Kukes, la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, dal 14 aprile al 6 maggio ha allestito con il supporto della colonna mobile regionale e gestito due moduli in grado di assistere 500 profughi ciascuno, autosufficienti, completi di due presidi medici avanzati, due tende astanteria per 40 pazienti, con personale medico dell'ANPAS e della sanità regionale; e la presenza fissa di un ostetrico e

di un pediatra. Il 6 maggio si è completato il passaggio del campo kukes 2 sotto l'egida dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati.

A Cegrane in Macedonia sono stati realizzati cinque maxi moduli per la produzione di pasti caldi per 40 mila profughi kossovaresi.

Maremoto sud est asiatico - Sri Lanka 26 dicembre 2004

26 dicembre 2004: una tragedia di proporzioni epocali si verifica nel Sud Est Asiatico. L'onda anomala generata da un sisma di 8,9 gradi Richter al largo dell'isola di Sumatra sviluppa onde alte oltre 15 metri che si abbattono soprattutto sulle coste di Indonesia, India, Sri Lanka, Maldive, provocando morte e distruzione.

Immediata scatta la mobilitazione dei Governi nazionali e la straordinaria gara di solidarietà dei cittadini. Nel quadro della macchina dei soccorsi coordinati dal Governo italiano e dal Dipartimento della Protezione Civile nella prima fase di emergenza, la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna si è immediatamente attivata per l'accoglienza dei cittadini emiliano-romagnoli provenienti dalle zone colpite dal maremoto, allestendo presso gli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Linate, centri di assistenza e servizi di trasporto per il rientro a casa, in collaborazione con il volontariato di Protezione Civile, la Croce Rossa, l'ANPAS, il 118 regionale; ed inviando nello Sri Lanka oltre 6 tonnellate di materiale sanitario.

Un'apposita cabina di regia regionale ha individuato, nelle settimane successive al maremoto, anche tramite sopralluoghi nei posti più colpiti, un programma prioritario di interventi per convogliare i fondi raccolti da Enti Locali ed associazioni verso progetti di ricostruzione, riattivazione di strutture essenziali danneggiate - quali impianti idrici-fognari - assistenza socio-sanitaria, attività di protezione civile, sostegno alle famiglie e rilancio delle attività produttive distrutte.

Missione Saharawi 2006

A seguito delle piogge torrenziali che hanno colpito, nel febbraio del 2006, i profughi del Saharawi nel Sud dell'Algeria, provocando alluvioni e ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e private, la Presidenza della Giunta Regionale e la

Presidenza dell'Assemblea Legislativa, hanno promosso una missione guidata dall'Agenzia regionale di Protezione Civile che è partita il 25 febbraio dalla città di Tindouf ed ha toccato per una settimana le Province di Smara, El Ayoun e Assuerd, per verificare la situazione dei campi e la condizione socio sanitaria e assistenziale della popolazione e studiare interventi per il superamento dell'emergenza. L'impegno della Protezione Civile regionale è proseguito nei mesi successivi con ulteriori sopralluoghi e l'invio di aiuti umanitari quali medicinali sussidi sanitari, viveri, coperte e vestiti, deflussori e mezzi per la disinfezione dei pozzi per un totale raccolti e messi a disposizione dalla Regione, dagli Enti Locali e da organizzazioni non governative e associazioni di volontariato. La Regione ha promosso e attuato ulteriori numerose iniziative di cooperazione a carattere socio assistenziale per la popolazione Saharawi.



3.4 La preparazione all'emergenza

Con preparazione all'emergenza si intende la progettazione, la realizzazione e la verifica continua della funzionalità dell'organizzazione e delle risorse necessarie per fronteggiare le situazioni di crisi e di emergenza.

La risposta alle emergenze, nel sistema istituzionale italiano e regionale, coinvolge, spesso contemporaneamente, numerosi enti e strutture tecniche con proprie competenze ed autonomie operative. La qualità della risposta dipende dalla capacità di coordinamento interorganizzativo del sistema per mettere in campo tutte le risorse disponibili, nel contesto di un modello di intervento condiviso.

I protocolli operativi sono finalizzati al coordinamento delle azioni di soccorso e superamento dell'emergenza. Individuano le fasi nelle quali si articola l'intervento di protezione civile, le componenti istituzionali, le strutture operative, che devono essere gradualmente attivate nei centri decisionali e nel teatro d'evento, stabilendone composizione, responsabilità e compiti.



3.5 Le linee guida per la pianificazione dell'emergenza e il modello coordinato di intervento

Il 14 ottobre 2004 è stato firmato un Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le principali componenti del sistema regionale di Protezione Civile sulle Linee Guida in materia di pianificazione di emergenza e su un modello coordinato di intervento:

Uffici territoriali del Governo, Province, Direzione Regionale Vigili del Fuoco, Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, Unione nazionale dei Comuni delle Comunità Montane e degli Enti Locali, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Unione regionale delle Bonifiche.

Il Protocollo di Intesa è stato approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1164/2004 *Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di Protezione Civile* integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n° 962 del 6 luglio 2009 *Disposizioni organizzative finalizzate all'attivazione del sistema di allertamento di protezione civile sul territorio regionale per il rischio Idrogeologico-idraulico* (Consultabili su www.protezionecivile.emilia-romagna.it).

Obiettivi:

fornire agli Enti Locali un quadro di riferimento omogeneo per l'elaborazione dei Piani di Emergenza nel proprio ambito territoriale, favorendo altresì l'integrazione e la collaborazione con gli Uffici Territoriali del Governo e gli Organi statali sul territorio (PIANI);

favorire una gestione coordinata delle emergenze, assicurando interventi più efficaci e tempestivi in caso di alluvioni, terremoti, eventi idrogeologici, incendi boschivi o rischi di tipo chimico-industriale (MODELLO DI INTERVENTO).

Piani di emergenza

Cosa sono: strumenti unitari di risposta a livello del Sistema regionale di Protezione Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi ed emergenza.

Definiscono preventivamente:

- le responsabilità di ogni singolo ente per attivare in tempi e spazi predeterminati azioni specifiche in caso di imminente pericolo o di emergenza;
- la catena di comando e le modalità di coordinamento organizzativo per gli interventi urgenti;
- le risorse umane e materiali necessarie per fronteggiare e superare le situazioni di emergenza.

I piani comunali e provinciali di emergenza devono tener conto e integrare i piani operativi di emergenza di enti, strutture tecniche, gestori di servizi pubblici. I piani provinciali possono essere elaborati per stralci successivi, ciascuno relativo a una specifica tipologia di rischio presente sul territorio provinciale.



A) PARTE PRINCIPALE

scenari attesi
precuriosi-indicatori di evento
fasi di allerta

B) PIANIFICAZIONE

censimento aree a rischio
censimento degli oggetti esposti
censimento delle risorse disponibili

C) MODELLO DI INTERVENTO

responsabilità e catena di comando controllo
procedure standard

Riferimenti normativi per i piani di emergenza

Indicazioni Operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici

Circolare del Dipartimento nazionale della Protezione Civile del 19 ottobre 2011;

Decreto SISTEMA

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 "Organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento della Protezione Civile";

Direttiva indirizzi operativi emergenze

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";
- Manuale Operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile di cui al Decreto Commissariale n. 2 del 18 ottobre 2007.



Il modello di intervento

E' uno strumento predefinito concordato tra le parti che, in situazioni di emergenza determinate da alluvioni, terremoti, eventi idrogeologici, incendi boschivi o rischi di tipo chimico industriale, individua in sintesi:

- le fasi nelle quali si articola l'intervento di Protezione Civile ai diversi livelli istituzionali;
- le componenti istituzionali, le strutture operative, che devono essere gradualmente attivate nei centri decisionali e nel teatro d'evento;
- la composizione, le responsabilità e i compiti delle strutture operative impegnate nelle operazioni di emergenza.

Nel caso di eventi con possibilità di preannuncio il modello di intervento prevede anche l'allertamento del sistema di Protezione Civile con l'attivazione, quando tecnicamente possibile, delle fasi di attenzione, preallarme e allarme.

Ad ogni livello sono individuate le autorità tecniche ed istituzionali responsabili, gli organismi decisionali di coordinamento e le strutture operative di supporto

“Sistema di comando e controllo”

Responsabili delle operazioni, organismi di coordinamento e strutture di supporto ai diversi livelli di emergenza

LIVELLO	AUTORITÀ	ORGANISMO DI COORDINAMENTO	STRUTTURA DI SUPPORTO
Primo soccorso sul luogo dell'evento	Responsabili struttura operativa		
Comunale	Sindaco	Centro Operativo Comunale (o altro meccanismo operativo istituito dal sindaco)	Sala Operativa del Centro Operativo Comunale
Intercomunale solo se istituito dal Prefetto o dal DPC	Coordinatore nominato dal Prefetto	Centro Operativo Misto	Sala Operativa del Centro Operativo Misto
Provinciale	Prefetto	Centro Coordinamento Soccorsi	Sala Operativa Unica ed Integrata
Regionale	Direttore Agenzia regionale di Protezione Civile	Comitato Regionale per l'Emergenza	Centro Operativo Regionale (Sala Operativa e Centro Multirischio)
Nazionale	Capo Dipartimento Protezione Civile	Comitato Nazionale per l'Emergenza/ DI.COMA.C.	Sala Operativa Sistema

Le situazioni di emergenza vengono anticipate e se possibile fronteggiate e gestite con due livelli di attività:

- la prima fase riguarda l'allertamento e la risposta nell'immediatezza dell'evento, finalizzata alla sicurezza, alla salvaguardia delle vite e dei beni e della prima assistenza a cittadini;
- la seconda riguarda i provvedimenti per il riconoscimento del livello di emergenza.

AUTORITÀ	STRUMENTI
Eventi calamitosi che non richiedono il coordinamento della Regione a livello locale (ex art. 2 co.1 lett. a L.R. 1/2005)	Ordinanze del Sindaco Interventi urgenti (art.10 L.R. 1/2005)
Eventi calamitosi di rilievo regionale (ex art. 2 co.1 lett. b L.R. 1/2005)	dichiarazione di stato di crisi del Presidente della regione
Eventi calamitosi art. 2 co.1 lett. c L.R. 1/2005	Dichiarazione di stato di emergenza nazionale (art. 5 L. 225/92)



3.6 La formazione (ART.16 L.R. 1/2005)

La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della Protezione Civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore.

La Formazione quindi, su impulso dell'Agenzia, opera secondo una logica di vero e proprio sistema del quale fanno parte, oltre all'Agenzia stessa, Province, Coordinamenti provinciali del Volontariato, Istituzioni, Enti di formazione e Centri di Servizio. Concorrono alla realizzazione dei corsi, per gli aspetti più tecnici e specialistici della formazione: Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto e altre strutture operative.

L'organizzazione

L'aspetto organizzativo e propulsivo di tale sistema si sostanzia nel "Laboratorio della rete dei referenti per la formazione", nato in seguito al Seminario regionale del Volontariato di Protezione Civile, tenutosi a Riccione nel novembre 2004. La rete dei referenti è un tavolo di lavoro permanente composto da volontari e operatori delle Province e dell'Agenzia che, insieme, individuano le soluzioni più opportune per una più efficace ed omogenea formazione in materia di Protezione Civile, anche attraverso l'elaborazione di modelli formativi standard e l'individuazione degli strumenti più idonei per realizzare i corsi.

Strumenti di lavoro – Il manuale

Nell'aprile del 2010, con la delibera di Giunta n. 136 sono stati approvati il "Manuale operativo per la formazione", assieme al "Documento sul ruolo dei referenti per la formazione", facenti parte del "Progetto Rete dei Referenti", al fine di rendere omogenea l'azione formativa dei volontari sul territorio regionale. Il manuale è quindi lo strumento guida per realizzare un'indispensabile attività di collaborazione e di interscambio culturale e di esperienze tra i volontari, le Province, l'Agenzia regionale e le varie componenti istituzionali che concorrono negli interventi di Protezione Civile.

Tipologia di corsi

La formazione del volontariato è classificabile sostanzialmente su tre livelli:

- corsi base di Protezione Civile, di primo inserimento nel sistema;
- corsi finalizzati allo sviluppo di conoscenze tecniche e specialistiche: sia di taglio operativo, per chi deve affrontare l'emergenza sul campo, in supporto alle istituzioni; sia di taglio tecnico per coloro che, a vari livelli, si occupano della prevenzione dei rischi e della pianificazione e gestione dell'emergenza;
- corsi finalizzati allo sviluppo di specifiche competenze organizzative ed alla gestione di ruoli di responsabilità e coordinamento (capisquadra, coordinatori del volontariato, coordinatori dell'emergenza, referenti per la formazione, ecc.).

3.7 Le esercitazioni

L'esercitazione di Protezione Civile è un importante strumento di prevenzione e di verifica dei piani di emergenza, con l'obiettivo di testare il modello di intervento, di aggiornare le conoscenze del territorio e l'adeguatezza delle risorse.

Ha inoltre lo scopo di preparare i soggetti interessati alla gestione delle emergenze e la popolazione ai corretti comportamenti da adottare

Esercitazioni Nazionali

Programmate ed organizzate dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni o le Province Autonome sul cui territorio se ne prevede lo svolgimento.

Esercitazioni Regionali o locali

Promosse, programmate ed organizzate dalle Regioni o Province Autonome, dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, dagli enti locali o da qualunque altra Amministrazione del sistema di Protezione Civile.

3.8 La comunicazione

La comunicazione ai fini di Protezione Civile deve essere:

- coerente con gli eventi in corso o previsti;
- misurata evitando sensazionalismi;
- documentata con dati oggettivi evitando opinioni;
- verificata con riscontri sia fisici, sia territoriali, sia con più enti;
- comprensibile;
- tecnicamente scientificamente validata utilizzando termini univoci;
- convincente.

Le modalità comunicative attengono ai seguenti tre livelli: Comunicazione interna, rapporti con i mass media, informazione alla popolazione.

Un piano efficace di comunicazione ed informazione riveste un'importanza fondamentale per lo sviluppo di una moderna cultura di Protezione Civile perché gli interventi attuati in un contesto sociale sensibilizzato portano a risultati più apprezzabili, nei termini di sviluppo della prevenzione e assunzione di comportamenti responsabili in situazioni di pericolo.

Un cittadino informato, coinvolto e preparato si sente più partecipe perché maggiormente consapevole del suo ruolo attivo di "primo soccorritore di se stesso"

L'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna favorisce le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo.

Sono state realizzate negli ultimi anni alcune campagne informative a carattere regionale, consultabili e scaricabili anche sul web www.protezionecivile.emilia-romagna.it



Sommario

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 12 GENNAIO 2005, N. 34

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41; 44, comma 1, lett. c) della Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro)

**LEGGI
E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:

I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – Principi generali

- Art. 1 – Principi, oggetto e finalità
- Art. 2 – Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti di intervento istituzionale
- Art. 3 – Attività del sistema regionale di protezione civile

TITOLO II – SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I – Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali

- Art. 4 – Funzioni e compiti della Regione
- Art. 5 – Funzioni e compiti delle Province
- Art. 6 – Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità Montane
- Art. 7 – Comitato regionale di protezione civile
- Art. 8 – Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale
- Art. 9 – Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza
- Art. 10 – Interventi indifferibili ed urgenti
- Art. 11 – Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi
- Art. 12 – Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze
- Art. 13 – Piano regionale in materia di incendi boschivi

CAPO II – Rete operativa di protezione civile

Sezione I – Strumenti e strutture operative

- Art. 14 – Strutture operative

- Art. 15 – Convenzioni e contributi
- Art. 16 – Formazione e informazione in materia di protezione civile

Sezione II – Volontariato di protezione civile

- Art. 17 – Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile
- Art. 18 – Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile
- Art. 19 – Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile

TITOLO III – COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE

CAPO I – Agenzia regionale di protezione civile

- Art. 20 – Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale
- Art. 21 – Organi dell'Agenzia regionale
- Art. 22 – Personale dell'Agenzia regionale
- Art. 23 – Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM), Commissione regionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, Centro operativo regionale (COR)

CAPO II – Disposizioni finanziarie

- Art. 24 – Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 25 – Norme transitorie
- Art. 26 – Abrogazioni

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I
Principi generali**

Art. 1

Principi, oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale.

2. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 117, com-

ma secondo, lettera g) della Costituzione il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa.

3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.

4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali.

5. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.

6. Al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, viene istituita l'"Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna", di seguito denominata Agenzia regionale. L'Agenzia regionale opera in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale oltre che con le competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti sul territorio regionale.

7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione dei programmi di attività dell'Agenzia regionale.

Art. 2

Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti d'intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
- b) eventi naturali o connessi con attività umane che per natura ed estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in raccordo con gli organi periferici statali, di più enti ed amministrazioni a carattere locale;
- c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attività umane che, per intensità ed estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.

Art. 3*Attività del sistema regionale di protezione civile*

1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:
- all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;
 - alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
 - alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
 - all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
 - all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
 - al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
 - a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
 - interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
 - iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
 - concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile.

TITOLO II**SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE****CAPO I****Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali****Art. 4***Funzioni e compiti della Regione*

- Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale.
- La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, conforma le proprie azioni al principio dell'integrazione secondo quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), nonché indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.
- La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.

4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L'entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità Montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001.

5. La Regione favorisce ed incentiva:

- la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 5;
- l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.

Art. 5*Funzioni e compiti delle Province*

1. Le Province nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.

2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) e provvedono in particolare:

- alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni, dalle Comunità Montane e dagli Enti di gestione delle aree protette; tali dati sono trasmessi all'Agenzia regionale ai fini anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonché del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui agli articoli 11 e 12;
- all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale;
- alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati nonché gli uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli inter-

venti degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;

- alla predisposizione dei piani di emergenza esterni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali il gestore è tenuto a trasmettere il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), così come disposto all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
 - al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale;
 - all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 177, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
 - alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
 - all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 - alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 17;
 - alla programmazione e all'attuazione delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito all'articolo 16;
 - alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di quanto disposto all'articolo 7 e agli altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali;
 - all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);
 - alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.
3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna Provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto all'articolo 13, comma 2 della legge n. 225 del 1992.

Art. 6*Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità Montane*

1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:

- alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccorrendosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità Montane;
- alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;
- alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
- alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;
- all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
- alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.

3. Le Comunità Montane assicurano in particolare:

- la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;
- la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i Comuni interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all'ambito montano.

4. Per le finalità di cui al comma 3 le Comunità Montane possono dotarsi di una apposita struttura di protezione civile.

Art. 7*Comitato regionale di protezione civile*

1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema regionale di protezione civile è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992, il Comitato regionale di protezione civile, con funzioni propositive e consultive in materia di protezione civile. Il Comitato è composto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore competente, che lo presiede, dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati competenti, dal Presidente dell'Uncecom regionale o suo delegato. I Prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo della Regione Emilia-Romagna sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati. È altresì invitato a partecipare

alle riunioni del Comitato il Presidente dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.

2. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, rappresentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti appartenenti alla comunità scientifica.

3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani regionali di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Art. 8

Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:

- a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile;
- b) assume secondo le modalità di cui all'articolo 9 il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 9, comma 2.

3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.

Art. 9

Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8 e al comma 1 del presente articolo il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.

3. L'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.

4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

Art. 10

Interventi indifferibili ed urgenti

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.

2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

Art. 11

Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vi-

genti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma ha validità quinquennale.

2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti locali all'attività istruttoria del programma, che viene coordinata a livello tecnico dall'Agenzia regionale.

3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:

- a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;
- b) all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:

- a) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;
- b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;
- c) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
- d) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

Art. 12

Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.

2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 sono predisposti a livello tecnico dall'Agenzia regionale e riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di preparazione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al Consiglio regionale.

3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le

procedure per:

- a) favorire le attività dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) assicurare il coordinamento regionale delle attività degli Enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 13

Piano regionale in materia di incendi boschivi

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, sono programmate, nel rispetto dei principi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge n. 353 del 2000, contiene, tra l'altro:

- a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste all'articolo 10, commi 6 e 7, della legge n. 353 del 2000;
- b) l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
- c) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
- d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione ed il ripristino di opere per l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico nonché per le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge n. 353 del 2000, definite d'intesa con il Servizio regionale competente in materia forestale;
- e) un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato-Coordinamento regionale;
- f) un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 353 del 2000.

3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.

4. È fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.

CAPO II

Rete operativa di protezione civile

Sezione I

Strumenti e strutture operative

Art. 14

Strutture operative

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile previste dalla presente legge, di competenza della Regione, provvedono l'Agenzia regionale e le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di interesse comune della protezione civile, nonché il Centro Funzionale Regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico).

2. L'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:

- Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Corpo forestale dello Stato;
- Corpo delle Capitanerie di porto;
- Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;
- Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7;
- Croce Rossa Italiana;
- Corpo nazionale soccorso alpino;
- Consorzi di bonifica;
- ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.

3. L'Agenzia regionale organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 4, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.

Art. 15

Convenzioni e contributi

1. L'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.

2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la Giunta regionale può disporre la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile. Allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui al presente comma, possono essere dati a

titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

Art. 16

Formazione e informazione in materia di protezione civile

1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7.

2. Le Province, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), programmano le attività di cui al comma 1, e al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione:

- favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;
- promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda la Regione, dall'Agenzia regionale previa approvazione della Giunta regionale.

Sezione II

Volontariato di protezione civile

Art. 17

Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato". Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.

3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale, al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è disposto e coordinato dal Direttore dell'Agenzia regionale, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

7. È istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1996. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta dalle Province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile) nonché il Comitato regionale di cui all'articolo 7, adotta un regolamento recante disposizioni relative:

- alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni con dimensione unitaria a livello regionale o sovraregionale, da effettuarsi a cura dell'Agenzia regionale;
- alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
- ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'articolo 18;
- ai compiti, alla composizione e alle modalità di designazione e nomina degli organi del Comitato di cui all'articolo 19.

Art. 18

Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia

regionale, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7:

- concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli Enti locali;
- concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.

2. La Regione con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento di cui all'articolo 18 della Legge n. 225 del 1992:

- in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.

3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, e di quanto previsto in merito dal regolamento di cui all'articolo 18 della Legge n. 225 del 1992.

4. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa ovvero dagli Enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi. L'autorizzazione regionale è condizione ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.

5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 19

Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7, alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato è istituito il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile.

2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato.

3. Nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, sono disciplinati i compiti specifici e la composizione del Comitato nonché le modalità di nomina e funzionamento dei relativi organi. La partecipazione alle sedute del Comitato è senza oneri per la Regione.

TITOLO III

COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE

CAPO I

Agenzia regionale di protezione civile

Art. 20

Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale

1. L'Agenzia regionale costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004 e provvede, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e ferme restando le altre funzioni delle strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile ad essa demandate dalla presente legge. Il Presidente della Giunta regionale può impartire direttive specifiche in ordine alle attività dell'Agenzia in relazione allo stato di crisi e di emergenza di cui all'articolo 8.

2. L'Agenzia regionale, con sede a Bologna, ha personalità giuridica di diritto pubblico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2004, ed è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile. L'Agenzia regionale provvede in particolare:

- alla predisposizione di tutte le proposte di atti, previsti dalla presente legge, di competenza degli organi della Regione;
- alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, in armonia con gli indirizzi nazionali;
- alla predisposizione a livello tecnico del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui all'articolo 12, sulla base dei dati conoscitivi contenuti nel programma di previsione e prevenzione dei rischi ed in conformità ai criteri di massima formulati a livello nazionale;
- alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con il Servizio regionale competente in materia forestale, del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 13;
- all'istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di protezione civile di cui all'articolo 9;
- all'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro Funzionale Regionale ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale;
- alle attività connesse all'organizzazione, all'impiego, alla formazione e all'addestramento del volontariato di protezione civile;
- alla realizzazione di attività e progetti specifici affidati dalla Regione e da altri enti pubblici.

3. Per la redazione del programma e dei piani di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e), l'Agenzia regionale opera in concorso con le strutture tecniche regionali competenti nonché dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente ed utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli Enti locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione, e può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 23, comma 4, di enti, istituti universitari e gruppi di ricerca scientifica pubblici o privati, nonché di liberi professionisti.

4. La Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare il raccordo fra l'Agenzia regionale e le Direzioni generali.

Art. 21

Organi dell'Agenzia regionale

1. Sono organi dell'Agenzia regionale:

- il Direttore;
- il Collegio dei revisori.

2. L'incarico di Direttore è conferito dalla Giunta a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.

3. L'incarico di Direttore può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e competenza e che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o private.

4. Nel caso di cui al comma 3, il Direttore è assunto dalla Regione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato dalla Giunta sulla base della normativa vigente.

5. Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico determina il collocamento fuori ruolo del dirigente fino al termine dell'incarico stesso.

6. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia regionale e ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:

- adotta il regolamento di organizzazione e contabilità necessario ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia regionale nonché il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'articolo 24, comma 5, e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione previo parere della Commissione competente; il bilancio dell'Agenzia regionale è allegato al bilancio della Regione; alla Giunta regionale sono trasmessi, per l'approvazione, tutti gli atti del Direttore di variazione tra unità previsionali di base del bilancio di previsione;
- propone alla Giunta che acquisisce il parere della competente Commissione consiliare il piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale;

c) adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale per fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente;

d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia regionale.

7. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Regione ed è composto da tre membri, iscritti nel Registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni.

8. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia regionale, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

9. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia regionale e sulla sua conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

10. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla Giunta regionale.

Art. 22

Personale dell'Agenzia regionale

1. Al fabbisogno di personale assunto con contratto di lavoro subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla Regione e distaccato presso l'Agenzia regionale. Le modalità del distacco sono attuate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto. La Giunta regionale, su proposta del Direttore, stabilisce il limite massimo di spesa relativo a detto personale.

2. La Giunta regionale, al fine di dotare l'Agenzia regionale delle professionalità necessarie, può incrementare la propria dotazione organica – in aggiunta rispetto alla dotazione di personale del Servizio Protezione civile alla data del 31 marzo 2004 – adeguandone in modo corrispondente il tetto di spesa.

3. Il Direttore dell'Agenzia regionale, ai fini dell'attuazione del piano di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b), ed anche per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, può stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:

- contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del Codice civile;
- contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e b), nonché delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Agenzia regionale può avvalersi delle competenti strutture regionali.

5. Per il conferimento da parte del Direttore dell'Agenzia regionale di incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e non dirigenziale si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

Art. 23

Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM) Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi Centro Operativo Regionale (COR)

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza. Il Comitato, di seguito denominato COREM, è nominato dalla Giunta regionale ed è composto:

- dal Direttore dell'Agenzia regionale che lo presiede;
- dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;
- dal Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione marittima di Ravenna;
- dal Presidente del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 19;
- dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in materia di difesa del suolo e della costa, geologico-sismica e forestale;
- dal Responsabile della struttura competente in materia di meteorologia;
- dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica e dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di presidi ospedalieri;
- dal Direttore dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.

2. La Giunta regionale con apposito atto disciplina gli specifici compiti del COREM, prevedendo che alle relative riunioni vengano invitati altresì, in relazione alla tipologia degli eventi, dirigenti regionali competenti nella specifica materia nonché dirigenti in rappresentanza degli Enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati.

3. Il COREM può avvalersi del supporto tecnico-scientifico della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al comma 4, nonché di esperti appartenenti ad enti ed istituti universitari e di ricerca regionali e nazionali.

4. È istituita la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta dal Direttore dell'Agenzia regionale e dai Responsabili dei Servizi regionali di cui al comma 1, lettere f) e g) e da 3 a 5 esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le tipologie di rischio più significative e frequenti proposti dal COREM. La Commissione è rinnovata ogni 5 anni.

5. La Giunta regionale con apposito atto disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il conferimento di specifici incarichi alla Commissione o ad alcuno dei suoi componenti.

6. Presso l'Agenzia regionale è costituito, quale presidio permanente della Regione, il Centro operativo regionale per la protezione civile (COR), preposto alle attività

e ai compiti della Sala Operativa, definiti nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a).

7. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la costituzione di una rete-radio regionale nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità, anche attraverso l'uso di una frequenza radio regionale dedicata.

CAPO II Disposizioni finanziarie

Art. 24

Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale

1. Le entrate dell'Agenzia regionale sono costituite da:
 - a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
 - b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 8 lo stato di crisi regionale;
 - c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
 - d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale;
 - e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della Legge n. 388 del 2000;
 - f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.

2. La Regione fa fronte agli oneri a proprio carico mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotate della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

3. L'Agenzia regionale redige il proprio bilancio e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo finanziario ed è tenuta all'equilibrio di bilancio.

4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il termine di riferimento del sistema contabile. Esso inizia l'1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

5. Per la gestione delle risorse regionali, statali e comunitarie l'Agenzia regionale redige il bilancio di previsione annuale, in termini di competenza e di cassa, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed il conto consuntivo da adottarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

6. L'Agenzia regionale si avvale delle disposizioni regionali che consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la Regione Emilia-Romagna.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la struttura del bilancio di esercizio e le modalità di tenuta delle scritture contabili. Il predetto regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le procedure per l'acquisizione di beni e servizi per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza potenziali o in atto.

8. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i dati relativi al bilancio dell'Agenzia regionale, unitamente alle relazioni elaborate dal Collegio dei revisori dei conti e ad una relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 Norme transitorie

1. Ai procedimenti ed alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali, ancorché abrogate.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, resta ferma l'efficacia del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 1983 e resta altresì in carica e continua ad esercitare le proprie funzioni, in quanto compatibili con la presente legge, il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali, di cui al medesimo articolo 17.

3. L'operatività dell'Agenzia regionale ed il distacco, presso la stessa, del personale dipendente dalla Regione sono subordinati all'approvazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera a), del regolamento di organizzazione e contabilità adottato dal Direttore dell'Agenzia medesima. Nelle more di tale approvazione rimane operativa, a tutti gli effetti, l'attuale struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile.

Art. 26 Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, e successive integrazioni (Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile);
- b) legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 febbraio 2005

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa:

- dei consiglieri Balboni, Aimi, Bignami e Lodi, presentato in data 19 ottobre 2000; oggetto consiliare n. 595 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 novembre 2000;
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1483 del 28 luglio 2003; oggetto consiliare n. 4695 (VII legislatura).

Publicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione rispetti-

vamente, sul n. 45 in data 16 novembre 2000 e sul n. 258 in data 31 luglio 2003.

Assegnati alla III Commissione consiliare permanente "Territorio Ambiente Infrastrutture" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni consiliari I "Bilancio Programmazione Affari generali e istituzionali" e IV "Sanità e Politiche sociali".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 24 novembre 2004, con relazione scritta dal consigliere Mauro Bosi;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 febbraio 2005, atto n. 154/2005.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 2

La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concerne **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali**.

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concerne **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile**.

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

Il Titolo II della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, concernente **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università**, concerne il **Sistema delle autonomie locali**.

NOTA ALL'ART. 5

Comma 1

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concerne **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**.

Comma 2

1) La Legge n. 225 del 1992 concerne **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile**.

2) Il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente **Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59** è il seguente:

«Art. 108 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

- a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
 - 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
 - 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 225 del 1992;
 - 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
 - 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185;
 - 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
- b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 - 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
 - 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
 - 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione,

ne all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.».

3) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente **Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose**, è il seguente:

«Art. 8 – Rapporto di sicurezza

1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.

2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'articolo 7, comma 1, è parte integrante, deve evidenziare che:

- a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
- b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
- c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
- d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorità competente di cui all'articolo 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.

3. Il rapporto di sicurezza contiene anche le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Sanità e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti, secondo le indicazioni dell'Allegato II e tenuto conto di quanto già previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza nonché della relazione prevista all'articolo 5, comma 3, i criteri per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonché i criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.

5. Al fine di semplificare le procedure e purché ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il rapporto di sicurezza.

6. Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente preposta alla valutazione dello stesso così come previsto all'articolo 21, entro i seguenti termini:

- a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attività;
- b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e b).

7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:

- a) almeno ogni cinque anni;
- b) nei casi previsti dall'articolo 10;
- c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero dell'Ambiente, eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustificino, o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi degli incidenti, o, in misura del possibile, dei seimcidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli o a seguito di modifiche legislative o delle modifiche degli allegati previste all'articolo 15, comma 2.

8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorità di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica dello stesso.

9. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 22, comma 2, il gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla regione territorialmente competente ai fini dell'accessibilità al pubblico.

10. Il Ministero dell'Ambiente, quando il gestore comprova che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in conformità ai criteri di cui all'allegato VII, la limitazione delle informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza alla prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone comunicazione alle autorità destinatarie del rapporto di sicurezza.

11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della limitazione delle informazioni.

4) Il testo dell'art. 117 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3, concernente **Riforma del sistema regionale e locale**, è il seguente:

«Art. 177 – Funzioni conferite agli Enti locali

1. Le province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998.

2. Alle province sono delegate le funzioni di spegnimento degli incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa fra la Provincia e la Comunità montana che ne faccia richiesta, previa verifica dell'idoneità dell'ente richiedente allo svolgimento delle funzioni. La verifica è svolta dalla Provincia sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le specifiche funzioni esercitate dalla Comunità montana. Detta funzione è svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e con le competenti autorità dello Stato, in particolare per quanto attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale dello Stato fino all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi dalla Regione Emilia-Romagna.

3. I comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998, nonché adottano tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.»

5) La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 concernente **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001**

6) Il testo dell'art. 13 della legge n. 225 del 1992, concernente **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile** è il seguente:

«Art. 13 – Competenze delle province

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di prevenzione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.»

NOTE ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**.

2) La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concernente **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile**.

3) Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente **Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59**.

4) La legge regionale n. 11 del 2001 concernente **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali**.

5) La legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, concernente **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università**.

NOTE ALL'ART. 7

Comma 1

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concernente **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile**.

NOTE ALL'ART. 8

I testi degli artt. 107 e 108 del decreto legislativo 112 del 1998, concernente **Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59** sono i seguenti:

«Art. 108 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

- sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
 - alla predisposizione dei programmi di prevenzione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
 - all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dai verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in

caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 225 del 1992;

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;

6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185;

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

- all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
 - all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
 - all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative, di cooperazione previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
 - all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
 - alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
 - all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Art. 107 – Funzioni mantenute allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
- alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
- alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
- alle funzioni operative riguardanti:
 - gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di prevenzione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
 - la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
 - il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
 - lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
- la promozione di studi sulla prevenzione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
- alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.»

NOTE ALL'ART. 12

Comma 2

Il decreto legislativo n. 334 del 1999 concernente **Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose**.

NOTE ALL'ART. 13

Commi 1 e 2

1) La legge 21 novembre 2000, n. 353 concernente **Legge-quadro in materia di incendi boschivi**.

2) Il testo dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 concernente **Legge-quadro in materia di incendi boschivi** è il seguente:

«Art. 10 – Divieti, prescrizioni e sanzioni

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiesto il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata

prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscamento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressioni ai sensi del comma 1 sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività produttive, gli enti delegati di cui al comma 6 è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.»

2) Il testo dell'art. 117 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, concernente **Riforma del sistema regionale e locale**, è il seguente:

«Art. 177 – Funzioni conferite agli Enti locali.

1. Le province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998.

2. Alle province sono delegate le funzioni di spegnimento degli incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa fra la Provincia e la Comunità montana che ne faccia richiesta, previa verifica dell'idoneità dell'ente richiedente allo svolgimento delle funzioni. La verifica è svolta dalla Provincia sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le specifiche funzioni esercitate dalla Comunità montana. Detta funzione è svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e con le competenti autorità dello Stato, in particolare per quanto attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale dello Stato fino all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi dalla Regione Emilia-Romagna.

3. I comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998, nonché adottano tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.»

NOTE ALL'ART. 14

<M>Comma 1

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998 concernente **Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico**.

Comma 2

Il testo dell'art. 11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile**, è il seguente:

«Art. 11 – Strutture operative nazionali del Servizio

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
 - le Forze Armate;
 - le Forze di polizia;
 - il Corpo Forestale dello Stato;
 - i Servizi tecnici nazionali;
 - i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
 - la Croce Rossa Italiana;
 - le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - le organizzazioni di volontariato;
 - il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono

emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.»

NOTE ALL'ART. 16

Comma 2

La legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 concernente **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**.

NOTE ALL'ART. 17

Comma 1

1) La Legge 11 agosto 1991, n. 266, concernente **Legge-quadro sul volontariato**.

2) La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37, concernente **Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"**. **Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26**.

3) Il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente **Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59** è il seguente:

«Art. 108 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

- sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
 - alla predisposizione dei programmi di prevenzione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
 - all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dai verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 225 del 1992;
 - all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
 - alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185;
 - agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

2) sono attribuite alle province le funzioni relative:

- all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
 - all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
 - all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
 - all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
 - alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
 - all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.»

3) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

- all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
- alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.»

Comma 7

1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 37 del 1996, concernente **Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"**. **Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26** è il seguente:

«Art. 2 – Registro delle organizzazioni di volontariato

1. Sono istituiti il Registro regionale ed i Registri provinciali delle organizzazioni di volontariato, in attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266. A tali Registri sono iscritte le organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:

- socio-assistenziale;
 - sanitario;
 - tutela e promozione di diritti;
 - tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
 - attività educative;
 - attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
 - protezione civile;
 - educazione alla pratica sportiva e attività ricreative.
2. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, può riconoscere ulteriori e diversi ambiti di attività.
3. Il Registro regionale del volontariato è tenuto presso le Presidenze della Giunta regionale e delle Giunte provinciali.
4. Nella sezione regionale del Registro vengono iscritte le organizzazioni di ambito regionale e gli organismi di coordinamento e collegamento regionali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.
5. Nelle sezioni provinciali vengono iscritte le organizzazioni di volontariato

aventi sede e operanti nel relativo ambito territoriale e gli organismi di coordinamento e collegamento provinciali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte...».

2) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26, concernente **Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile** è il seguente:

«Art. 17 – Comitato regionale di coordinamento delle Associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali

È istituito il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della protezione civile e degli Enti locali.

Esso è strumento di partecipazione delle associazioni e degli enti alla formazione delle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato nella protezione civile.

Il Consiglio regionale detta le modalità per la composizione e per il primo funzionamento degli organi del Comitato.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e la Giunta esecutiva.

Entro sei mesi dalla costituzione, il Comitato adotta un regolamento interno per la composizione e il funzionamento dei propri organi e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

Il Comitato regionale esprime un parere sui ricorsi per mancata accettazione o cancellazione dell'iscrizione negli albi comunali.

Il Comitato designa due rappresentanti nel Comitato regionale per la protezione civile...».

NOTE ALL'ART. 18

Commi 2, 3, 5

Il testo degli artt. 17 e 18 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concernente **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile**, è il seguente:

«Art. 17 – Gruppi nazionali di ricerca scientifica

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

Art. 18 – Volontariato

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266.

3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613...».

NOTE ALL'ART. 20

Commi 1 e 2

Il testo degli artt. 42 e 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, concernente **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università** è il seguente:

«Art. 42 – Principi sull'organizzazione dell'Amministrazione regionale

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle politiche dell'Ente e per l'organizzazione e gestione di particolari attività e servizi, la Regione può istituire agenzie e aziende, nel rispetto delle relazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro. Le agenzie possono essere dotate di personalità giuridica autonoma, quando previsto dalla legge regionale.

2. Le agenzie e le aziende possono assumere le forme di cui agli articoli 43 e 44.

Art. 43 – Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico e regolativo

1. Le agenzie operative svolgono, in ambiti di intervento predefiniti dalla Regione, compiti strettamente operativi ed attuativi comportanti consistenti volumi di lavoro e criteri d'azione specifici, in relazione ad attività che, se realizzate nell'ambito dell'ordinaria struttura dei servizi regionali, potrebbero comportare rilevanti problematiche organizzative o procedurali, oppure significativi rischi di disservizio. L'agenzia operativa si attiva, di norma, autonomamente sulla base di specifiche procedure e di richieste esterne. Essa dispone di risorse a destinazione vincolata ai propri fini esecutivi.

2. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo svolgono compiti istruttori, di supporto progettuale alle funzioni di regolazione, standardizzazione e accreditamento proprie della Regione Emilia-Romagna, in ambiti specificamente definiti, nei quali svolgono un'attività di ricerca e sviluppo sulla base di un'autonoma capacità ideativa e progettuale. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo si attivano, di norma, su progetti e gestiscono le risorse assegnate.

3. Le agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di delegificazione, sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti l'attribuzione ad esse di personalità giuridica autonoma in quanto la funzione esercitata renda necessaria una forte autonomia dall'Amministrazione regionale.

4. Per quanto non disciplinato dalla legge di istituzione si applica quanto previsto dal presente articolo o dagli atti conseguenti.

5. Le agenzie godono di una particolare autonomia organizzativa ed operativa nell'ambito delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 e rispondono della loro attività alla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per le agenzie operative e per le agenzie di supporto tecnico e regolativo:

a) le finalità e gli scopi specifici per i quali possono essere istituite agenzie operative o di supporto tecnico e regolativo;

b) le modalità di raccordo con le Direzioni generali e con la Giunta regionale;

c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore dell'agenzia;

d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;

e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;

f) le modalità di assegnazione, da parte della Giunta regionale, del budget necessario al funzionamento delle agenzie ed al perseguimento dei loro scopi, sulla base di una valutazione operata con il direttore dell'agenzia sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;

g) il livello retributivo del direttore dell'agenzia;

h) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

7. Per le agenzie operative, l'atto di indirizzo di cui al comma 6 prevede:

a) l'attribuzione di compiti di natura prevalentemente operativa e di servizio, in attuazione di specifici procedimenti, disciplinati dalla normativa statale o regionale, nonché, in casi specifici e circoscritti, definiti dalla Regione;

b) che esse operino in connessione tecnica prevalentemente con la Regione Emilia-Romagna, gli Enti da essa dipendenti e gli Enti locali.

8. Per le agenzie di supporto tecnico e regolativo, l'atto di indirizzo di cui al comma 6 prevede:

a) l'attribuzione di compiti prevalentemente di istruttoria e proposta tecnica a supporto della definizione di standard gestionali, delle procedure di accreditamento e della funzione istituzionale di regolazione propria della Regione, nonché compiti di promozione della ricerca, di sviluppo e gestione di attività e progetti, che normalmente richiedono il concorso della Regione stessa, di Enti locali ed altri enti pubblici o privati;

b) che esse agiscano in base a indirizzi programmatici della Giunta regionale;

c) che abbiano rapporti di collaborazione con gli Enti locali e con enti o soggetti operanti nel territorio regionale;

d) che esse, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, svolgano anche funzioni di coordinamento tecnico tra la Regione e gli Enti locali, nonché altri enti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione delle funzioni demandate alle agenzie stesse.

9. Al personale assegnato all'agenzia si applicano le norme contrattuali previste per i dipendenti regionali, fatta salva l'applicazione dello specifico contratto collettivo nazionale previsto dalla legge in connessione con le funzioni esercitate.

10. Nelle agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le agenzie cui la legge regionale attribuisce personalità giuridica autonoma ai sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte da un dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche assunto ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

11. All'entrata in vigore dell'atto di indirizzo di cui ai commi 6, 7 e 8 cessano di avere efficacia le disposizioni organizzative previste dalle leggi regionali che istituiscono agenzie non dotate di personalità giuridica autonoma. Sono fatte comunque salve le disposizioni di legge regionale vigenti relative all'attribuzione di funzioni ad agenzie regionali...».

NOTE ALL'ART. 22

Comma 5

La legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**.

NOTE ALL'ART. 24

Comma 1

Il testo dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile**, è il seguente:

«Art. 5 – Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Ai verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142...».

Comma 2

Il testo dell'art. 138 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)** è il seguente:

«Art. 138 – Disposizioni relative a eventi calamitosi

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del DM 31 luglio 1993 del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1° gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.

8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della citata Legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.

9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono presentare domanda al Distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, può sospendere temporaneamente la applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.

11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001.

12. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto 28 settembre 1998, n. 499, del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, già prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.

13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senise, è concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226.

14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente.

15. Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio di competenza.

16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il "Fondo regionale di protezione civile". Il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento è subordinato al versamento del Fondo stesso da parte di ciascun ente regionale e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile". L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 52, comma 6, della presente legge. Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 Euro.

18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali è intervenuta, da parte del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle prime opere necessarie d'intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilità rappresenti un pericolo per la circolazione...».

Comma 2

Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, concernente **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire...».

NOTE ALL'ART. 25

Comma 2

Il testo dell'art. 37 della legge regionale del 29 luglio 1983, n. 26 concernente **Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile** è il seguente:

«Art. 17 – Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali

È istituito il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della protezione civile e degli Enti locali.

Esso è strumento di partecipazione delle associazioni e degli enti alla formazione delle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato nella protezione civile.

Il Consiglio regionale detta le modalità per la composizione e per il primo funzionamento degli organi del Comitato.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e la Giunta esecutiva.

Entro sei mesi dalla costituzione, il Comitato adotta un regolamento interno per la composizione e il funzionamento dei propri organi e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

Il Comitato regionale esprime un parere sui ricorsi per mancata accettazione o cancellazione dell'iscrizione negli albi comunali.

Il Comitato designa due rappresentanti nel Comitato regionale per la protezione civile...».

NOTE ALL'ART. 26

Comma 1

La legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, concerne **Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile**.

La legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 concerne **Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile**.

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 12 gennaio 2005, n. 34

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41; 44, comma 1, lett. c) della Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro)

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai signori:

Carlo Mezzanotte, Presidente; Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Ammirante, Ugo De Sierro, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, giudici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41; 44, comma 1, lett. c) della Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) promosso conricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 agosto 2003, depositato in Cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 64 del registro ricorso 2003;

visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna; udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 2004 il Presidente relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41; 44, comma 1, lett. c) della Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

Il ricorrente premette che la legge denunciata – che aborga l'intero Capo III (recte: Parte III, Titolo VII, Capo III) della precedente legge regionale n. 3 del 1999, con cui era disciplinato il sistema educativo regionale – si propone di valorizzare la persona umana attraverso l'innalzamento dei livelli culturali e professionali. A tal fine, la medesima legge interviene sui «processi dell'istruzione non formale», dando rilievo all'integrazione fra le politiche scolastiche autonome e le politiche sociali e sanitarie, tramite la creazione di centri di servizio e di consulenza per le istituzioni scolastiche autonome, favorendo altresì interventi per la continuità didattica.

Ad avviso della difesa erariale, la Regione avrebbe però travalicato le sue competenze, violando, con la normativa appresso specificata, gli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma, Cos., in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione.

Più in particolare, il ricorrente denuncia le disposizioni della legge regionale n. 12 del che seguono.

1.1. L'art. 7, comma 5, prevede che, per il raggiungimento delle finalità della qualificazione delle risorse umane, «sono concessi, assegni di studio da destinare al personale della formazione professionale, nonché al personale della scuola che si avvalga del periodo di aspettativa di cui all'art. 26, comma 24 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (...).»

La richiamata norma statale a sua volta stabilisce, in via generale, che «i docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni (...).»

Secondo il ricorrente «l'incentivo previsto dalla legge regionale altera la regola generale fissata dalla legge statale, violando un principio fondamentale da essa posto, credendo disuguaglianza fra situazioni identiche dei dipendenti scolastici, disarticolando il buon andamento della pubblica Amministrazione».

Di qui la violazione degli artt. 117, terzo comma, 3 e 97, primo comma, Cost.

1.2. L'art. 9, comma 3, testualmente recita »l'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione e di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza ed alla formazione».

L'avvocatura osserva che l'istituto "alternanza scuola-lavoro" ha una valenza generale e rientra nelle norme generali sull'istruzione, tant'è che è proprio l'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) ad indicare i principi e i criteri direttivi che il legislatore statale delegato deve rispettare in tema di "alternanza scuola-lavoro".

La censurata disposizione di legge regionale violerebbe, pertanto, l'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.

1.3. L'art. 17 della legge regionale definisce le finalità della scuola dell'infanzia, e proprio per questo, viene censurata dal ricorrente in quanto la finalità dei percorsi del sistema dell'istruzione rientra fra le norme generali dell'istruzione riservate alla competenza esclusiva dello Stato. È l'art. 2, comma 1, lettera e) della Legge n. 53 del 2003 ad occuparsi specificamente della scuola dell'infanzia, sicché la norma regionale si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.

1.4. L'art. 26, comma 2, introduce nel sistema formativo norme in materia di integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale e, quindi, lederebbe il «diritto al riconoscimento dei crediti ed il passaggio tra i sistemi per tutti gli studenti che provengono da percorsi non integrati», ponendosi così in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. per violazione dei principi di eguaglianza e del buon andamento della pubblica Amministrazione.

1.5. L'art. 41 fornisce la definizione «dell'educazione degli adulti» e delle relative attività. Una definizione che però sarebbe «infiata da illegittimità costituzionale» per il fatto che l'educazione degli adulti, finalizzata al rilascio di titoli di studio, rientra pur essa nell'ambito delle norme generali dell'istruzione. La disposizione violerebbe quindi l'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.

1.6. L'art. 44, comma 1, lettera c), stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, tra l'altro, i «criteri per la decisione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche».

Secondo il ricorrente, la disciplina, concernente criteri, metodi e presupposti per riconoscere ed attuare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, «non potendo disgiungersi dal fine di as-

sicurare comunque livelli unitari di fruizione del diritto allo studio ed individuare elementi comuni al sistema scolastico nazionale», è riconducibile alle norme generali sull'istruzione, di competenza esclusiva statale ai sensi del più volte evocato art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la quale ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

3. In prossimità dell'udienza la sola Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria con la quale chiede che il ricorso sia respinto.

La Regione premette che la legge impugnata è stata adottata nell'esercizio delle sue competenze legislative in materia di istruzione (art. 117, terzo comma, Cost.) e di istruzione e formazione professionale (art. 117, quarto comma, Cost.), essendo volta, come si desume dall'art. 1, comma 1, alla «valorizzazione della persona e all'innalzamento dei livelli culturali e professionali» tramite «qualificate azioni di sostegno ai percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro». Un disegno normativo che si collocherebbe, ad avviso della resistente nella cornice delle competenze statali stabilite dalla Costituzione. Ciò, del resto, non sarebbe messo in dubbio neppure dallo Stato ricorrente, il quale punta le sue censure soltanto su specifiche disposizioni.

Quanto alle singole censure, la difesa della Regione Emilia-Romagna ne contesta l'ondatezza in base alle argomentazioni che seguono.

3.1. L'art. 7, comma 5, non riguarderebbe l'ordinamento dell'istruzione in senso proprio, ma, proponendosi di favorire l'utilizzo a fini di studio delle aspettative che la legge statale (art. 26, comma 14 della Legge n. 448 del 1998) prevede in avve del personale docente, sarebbe esplicitazione di potestà legislativa regionale residuale in materia di formazione-qualificazione del personale ovvero di sostegno all'innovazione non concernente i «settori produttivi».

Pertanto, si sostiene nella memoria, anche volendo ricondurre la materia nell'alveo dell'art. 117, terzo comma, Cost. e volendo individuare un principio fondamentale della materia "istruzione" nella norma che stabilisce l'assenza di retribuzione durante l'aspettativa, non vi sarebbe alcun *vulnus* da parte della disposizione regionale denunciata, giacché la retribuzione alla quale si riferisce la norma statale è "lo stipendio", il corrispettivo della prestazione resa dal dipendente, esonerato nel periodo di aspettativa dal presentare la propria attività, mentre l'art. 7, comma 5 della legge regionale prevede soltanto la corresponsione di un assegno a fini di studio che non ha natura retributiva, né richiede e presuppone alcuna prestazione in avve della Regione, trovando giustificazione «nell'interesse pubblico ad incentivare così la qualificazione del personale».

Del resto, osserva ancora la Regione i docenti potrebbero fruire, durante l'aspettativa, di borse di studio universitarie o corrisposte da altri enti e sarebbe paradossale che ciò «non lo potrebbe fare proprio l'ente che è maggiormente responsabile di fronte alla propria comunità della qualità del servizio». Invero, se fosse interpretata la norma statale come un divieto per i docenti di giovare di una borsa di studio durante il periodo di aspettativa, consentendo, pertanto, la fruizione di quest'ultima solo a coloro che possano «vivere di rendita per un anno», sarebbe proprio la norma statale a violare gli artt. 3 e 97 Cost.

Tuttavia, si argomenta nella memoria, l'art. 26, comma 14 della Legge n. 448 del 1998 con procluce ai docenti di giovare di borse di studio per migliorare la propria preparazione, nè preclude alla Regione di prevedere un «sostegno a tale scopo». In definitiva, la disposizione dell'art. 7, comma 5, «integra» la legge statale, «nel senso che, prevedendo gli assegni di studio, evita che dell'aspettativa per motivi di studio possa giovare solo chi può permetterselo e incentiva la qualificazione del personale».

3.2. La difesa regionale, nel rammentare che la censura dello Stato sull'art. 9, comma 3, concernente "l'alternanza scuola-lavoro", evoca il parametro di cui all'art. 117, secondo com-

ma, lettera n), Cost., e cioè in materia di competenza esclusiva "norme generali sull'istruzione", postulando altresì che il predetto istituto è disciplinato dall'art. 4 della Legge n. 53 del 2003, premette, in linea più generale, che detta competenza statale, in presenza di una potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, non può considerarsi come «ambito particolare e specifico, distinto e contrapposto a quello dell'istruzione, nel quale qualunque normativa regionale sia esclusa (...) ma piuttosto come specifica attribuzione allo Stato del compito di dettare non solo i "principi fondamentali" della materia (...) ma anche direttamente ed operativamente l'ossatura di base del sistema dell'istruzione», e cioè le norme che disciplinano i cicli, le finalità, glie sami finali, la durata, la libertà di insegnamento «e altri istituti di pari importanza». In tale quadro, dunque, la legislazione regionale in materia di istruzione dovrebbe non solo presupporre le norme statali che conformano direttamente il sistema, ma anche «riprenderle ed attuarle», conseguendone che la lesione della competenza statale «può predicarsi esclusivamente come contrasto con le norme generali statali, e non come incompetenza per materia». In definitiva, ad avviso della Regione, le norme generali sull'istruzione limitano la competenza regionale «in quanto vi siano e in relazione al loro contenuto», come già poteva ritenersi per il limite dell'interesse nazionale nel precedente assetto costituzionale, sicché la censura sarebbe infondata in quanto non prospetta alcun contrasto con le norme generali stesse.

In ogni caso, argomenta ancora la resistente, la disposizione dell'art. 9, comma 3, non concreterebbe affatto una norma generale sull'istruzione, limitandosi a prevedere, nell'ambito delle competenze regionali, "uno strumento di raccordo" tra sistema dell'istruzione – che in nessun caso viene disciplinato – ed il mondo del lavoro, riprendendo in termini sintetici, senza discostarsene, il contenuto dell'art. 4 della Legge delega n. 53 del 2003.

3.3. L'art. 17 non riguarderebbe le finalità della scuola dell'infanzia – che, nella prospettazione del ricorrente, queste sono ricondotte alla competenza statale in materia di norme generali sull'istruzione e alla disciplina dettata dall'art. 2, comma 1, lettera e) della Legge n. 53 del 2003 – ma «le finalità della regione e degli Enti locali nell'intervenire a favore della scuola dell'infanzia» e cioè finalità di intervento che si ricollegano ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. In sostanza l'art. 17, oltre ad essere comunque coerente con l'evocato art. 2 della legge delega del 2003, non esprimerebbe una norma generale volta e definire il sistema dell'istruzione, bensì una modalità organizzativa in attuazione dei predetti principi di ordine costituzionale concernenti la personal e la famiglia.

La resistente rileva altresì che, successivamente al ricorso, è intervenuto a disciplinare la materia il decreto legislativo del 19 febbraio 2004, n. 59, il cui art. 1, comma 1, nel definire conuti e finalità della dell'infanzia, risulta coerente con la disposizione denunciata, così da non potersi ritenere che, nel caso di specie, la nuova disposizione statale abbia abrogato quella regionale. Pertanto, se si ravvisasse un contrasto tra le due fonti, si dovrebbe effettivamente reputare venuta meno la disposizione regionale, con conseguente difetto di interesse alla sua impugnazione.

3.4. La difesa regionale sostiene che la censura avverso l'art. 26, comma 2, sinteticamente argomentata, si fonda su un fraintendimento della disposizione, il cui significato non è quello di «escludere o restringere il passaggio tra i sistemi per gli studenti che provengono da percorsi non integrati, ma semplicemente quello di affermare che la migliore base per il riconoscimento e per reali (e non solo teoriche) possibilità di passaggio è costituita dall'integrazione dei sistemi».

3.5. Ad avviso della Regione, l'educazione degli adulti, di cui all'art. 41 denunciato, non ha quale obiettivo il rilascio diretto di titoli di studio, ma riguarda varie iniziative, talune fini a se stesse (l'aumento delle conoscenze, lo sviluppo della personalità) e senza collegamento al sistema dell'istruzione; altre aventi l'obiettivo del «rientro nel sistema formale

dell'istruzione e della formazione professionale», ma senza incidere sui predetti sistemi. Ne consegue che l'educazione degli adulti, lungi dall'essere un diverso percorso di "istruzione", rappresenta piuttosto una attività specificamente culturale e formativa, configurandosi come servizio sociale, materia, questa, ascrivibile alla potestà residuale delle Regioni.

Peraltro, si osserva nella memoria, l'art. 41 riprende un istituto previsto dalla legislazione statale (art. 1, comma 3, lettera l) della Legge 1) della Legge n. 53 del 2003) e il ricorso dello Stato non lamenta lacun contrasto tra essa e le norme impugnate.

Infine, ad avviso della difesa regionale, la questione sarebbe formulata in modo generico e perplessivo, non comprendendosi se ciò che è contestato sia soltanto la "definizione" di cui al comma 1 o anche i disposti dei commi 2 e 3, rispetto ai quali non vengono però prospettati moivi di censura.

3.6. La Regione, rammentando che l'art. 44, comma 1, lettera c), riguarda «i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche», contesta che essa possa concernere la materia delle norme generali sull'istruzione. A tal fine, si osserva nella memoria, la normativa statale (art. 21, commi 3 e 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e il relativo regolamento attuativo di cui al DPR 18 giugno 1998, n. 233) pone la disciplina sulle dimensioni delle scuole ai fini dell'attribuzione ad esse della personalità giuridica, mentre la norma regionale «non collega specificamente la definizione dei parametri dimensionali al riconoscimento delle scuole». In ogni caso si tratterebbe dei parametri dimensionali al riconoscimento delle scuole». In ogni caso si tratterebbe di aspetti organizzativi e dunque rientranti all'ambito dell'art. 117, terzo comma, Cost., sicché sarebbe legittima la legge regionale che «prevede e disciplina una funzione amministrativa».

Secondo la resistente, sarebbe inoltre non pertinente il riferimento ai «livelli unitari di fruizione del diritto allo studio», che sembrerebbe evocare la competenza statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera m), Cost., giacché come risulta dallo stesso art. 1 del DPR n. 233 del 1998, le finalità del «dimensionamento ottimale» delle scuole non riguardano i livelli essenziali del diritto allo studio, che potrebbero rilevare soltanto rispetto all'unico fine «di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione», nel senso di non porre limiti minimi rigidi che potrebbero lasciare sprovviste di scuole vaste aree, scarsamente abitate, con conseguente difficoltà per l'esercizio del diritto. Ma questa stessa esigenza, soggiunge la Regione, «concorre a fondare la competenza amministrativa regionale, nel senso che la definizione dei parametri dimensionali deve tener conto delle particolarità regionali, in relazione alla densità abitativa, all'età degli abitanti, alle condizioni di viabilità, ecc.» (art. 21, comma 3 della n. 59 del 1997); competenza, del resto, già prevista dall'art. 3, comma 1 del DPR n. 233 del 1998.

In definitiva, ad avviso della difesa regionale, la stessa normativa statale già tiene conto dell'opportunità che le dimensioni delle scuole siano definite a livello locale e sarebbe «paradossale che, dopo la riforma del Titolo V e l'attribuzione costituzionale alle Regioni di competenza in materia di istruzione, venga contestata una norma che ribadisce il sistema vigente»; in termini analoghi peraltro, si sarebbe anche espressa questa Corte con la recente sentenza n. 13 del 2004.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale di talune disposizioni della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

È denunciato, anzitutto, l'art. 7, comma 5, il quale prevede che, ai fini della qualificazione delle risorse umane «sono concessi assegni di studio da destinare al personale della formazio-

ne professionale, nonché al personale della scuola che si avvalga del periodo di aspettativa di cui all'art. 26, comma 14, Legge 23 dicembre 1998, n. 448». Secondo il ricorrente sarebbero violati gli artt. 117, terzo comma, 3 e 97, primo comma, Cost., perché l'incentivo previsto dalla legge regionale altererebbe il principio fondamentale enunciato dalla legge statale, secondo il quale è consentito «un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni». Verrebbe in tal modo a determinarsi una irragionevole disparità di trattamento tra i dipendenti scolastici e sarebbe pregiudicato il buon andamento della pubblica amministrazione.

Un'altra censura investe l'art. 9, comma 3, il quale disciplina l'istituto dell'"alternanza scuola-lavoro", che avrebbe una valenza generale e che rientrerebbe nella competenza in materia di norme generali sull'istruzione, riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera n), ed esercitata, nella specie, con l'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), il quale indica i principi e i criteri direttivi che il legislatore statale delegato deve rispettare in tema di "alternanza scuola-lavoro".

Analogamente si argomenta in relazione alle censure che riguardano l'art. 17, che definisce le finalità della scuola dell'infanzia, e l'art. 41, che fornisce la definizione "dell'educazione degli adulti" e delle relative attività. Anche in questi casi sarebbe violato l'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., giacché, da un lato, la finalità dei percorsi del sistema dell'istruzione sarebbe oggetto delle norme generali sull'istruzione, là dove è l'art. 2, comma 1, lettera e), della citata legge n. 53 del 2003 ad occuparsi specificamente della scuola dell'infanzia; dall'altro, l'educazione degli adulti, finalizzata al rilascio di titoli di studio, atterrebbe all'ambito dell'istruzione e la relativa definizione rientrerebbe anch'essa nell'ambito riservato alla legislazione statale.

È poi denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost, l'art. 26, comma 2, che introduce nel sistema formativo norme in materia di integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, ledendo – secondo l'Avvocatura – il «diritto al riconoscimento dei crediti ed al passaggio tra i sistemi per tutti gli studenti che provengono da percorsi non integrati».

Viene infine censurato l'art. 44, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi, tra l'altro, i «criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche». Secondo il ricorrente, anche nel caso di specie vi sarebbe la violazione della competenza esclusiva statale a dettare le norme generali sull'istruzione.

2. Nessuna delle questioni sollevate con il ricorso è fondata.

3. La prima denuncia investe l'art. 7, comma 5, nella parte in cui prevede in favore del personale scolastico, che si avvalga del periodo di aspettativa di cui all'art. 26, comma 14 della Legge n. 448 del 1998, la possibilità di usufruire di assegni di studio alle condizioni e secondo le modalità definite con atto della Giunta regionale, nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale. Ad avviso del ricorrente, la disposizione constatarebbe con gli artt. 117, terzo comma 3 e 97, primo comma, Cost., giacché l'incentivo ivi previsto contravverrebbe al principio fondamentale posto dal citato art. 26, comma 14, secondo cui «i docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni»; per di più, nella prospettazione del ricorrente, si verrebbe a determinare anche una disuguaglianza «fra situazioni identiche dei dipendenti scolastici, disarticolando il buon andamento della pubblica Amministrazione».

La menzionata disposizione di legge statale, invocata come principio fondamentale della materia dell'istruzione, introduce un'ulteriore ipotesi di aspettativa in favore del personale scola-

stico che si aggiunge a quelle già previste dall'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 4 agosto 1995, ora riprodotto dall'art. 18 del CCNL del 24 luglio 2003. Il comma 1 del citato art. 18 regola l'aspettativa per motivi di famiglia, rinviando a quanto già stabilito dagli artt. 69 e 70 del DPR 10 gennaio 1997, n. 3. Il successivo comma 2 prevede che l'aspettativa possa essere concessa anche per motivi di studio, ricerca e dottorato, nonché per incarichi e per borse di studio, richiamando l'art. 453 del DLgs 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 3 del medesimo art. 18 del CCNL 2003 si occupa infine dell'aspettativa per un anno scolastico, a domanda e senza assegni, per motivi di lavoro e cioè «per realizzare, nell'ambito di un altro comparto della pubblica amministrazione, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova». È in questo quadro normativo che si colloca appunto l'art. 26, comma 14 della Legge n. 448 del 1998, il quale facilita i docenti ed i dirigenti scolastici ad usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni, stabilendo che «per i detti periodo i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali».

L'aspettativa in esame, diversamente dagli altri casi, non è dunque vincolata ad una specifica finalità (esigenze di famiglia, di studio o di lavoro) e il personale scolastico (docente e dirigente) in quello (e cioè che abbia superato il periodo di prova) può usufruire senza allegare motivazione alcuna. Inoltre, rispetto alle ipotesi di aspettativa per motivi di studio, in quella regolata dal comma 14 dell'art. 26, è escluso che nell'anno di astensione lavorativa possa godersi della retribuzione, sicché il periodo trascorso in aspettativa non può ascrivere a servizio d'istituto. Del resto, la norma è chiara nello stabilire che sono gli stessi beneficiari a provvedere, ove lo ritengono, alla copertura degli oneri previdenziali.

Il principio fondamentale che pone la disposizione di legge statale è quindi quello della facoltà, concessa al personale scolastico ogni dieci anni di servizio, di fruire di un periodo annuale di aspettativa non retribuita, senza dover allegare alcun particolare motivo.

Il censurato comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 12 del 2003 non introduce una ulteriore fattispecie di aspettativa, ma prevede il beneficio di assegni di studio, alle condizioni e con modalità definite con atto della Giunta regionale, nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale, per il solo personale che, in conformità della normativa statale, si sia avvalso del periodo di aspettativa di cui all'art. 26, comma 14 della Legge n. 448 del 1998. Gli assegni non costituiscono in ogni caso retribuzione, né il periodo di aspettativa può essere computato nel servizio di istituto. Il fine della disposizione, come si desume dai commi che la precedono (commi 1 e 2) è soltanto quello di sostenere le "attività di qualificazione", «nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione».

In definitiva, la finalità di elevazione professionale del personale scolastico viene perseguita dalla norma censurata senza scalfire il principio fondamentale invocato dallo Stato. Inoltre poiché la disciplina dell'aspettativa posta dall'art. 26, comma 14 della Legge n. 448 del 1998, continua a trovare applicazione nei confronti di tutto il personale docente e dirigente della scuola, è da escludere che la disposizione denunciata contrasti con i principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica Amministrazione.

4. È poi censurato l'art. 9, comma 3 che riguarda l'istituto dell'"alternanza scuola-lavoro", definito come «modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro».

Secondo l'Avvocatura, la disposizione violerebbe l'art.

117, secondo comma, lettera n), Cost., giacché l'istituto dell'"alternanza scuola-lavoro" avrebbe portata generale e dovrebbe formare delle norme generali sull'istruzione, conformandosi, in particolare, all'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 3.

In effetti, è proprio con l'articolo testè citato che è stata dettata la disciplina generale dell'istituto dell'"alternanza scuola-lavoro", rivolto agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e dunque ancora in obbligo scolastico, giacché rimane fermo quanto già previsto dall'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e cioè l'"alternanza tra studio e lavoro", attraverso iniziative di tirocini pratici e stages, a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico.

L'"alternanza scuola-lavoro" è, come si afferma nel menzionato art. 4, «modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicura ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro». Per la sua realizzazione è prevista, appunto, l'alternanza di periodo di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, attraverso convenzioni da stipularsi con soggetti appartenenti al settore produttivo e con Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, «disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro». Si stabilisce, inoltre, che «le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studio e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi».

Dalle disposizioni sommariamente passate in rassegna emerge con chiarezza come l'"alternanza scuola-lavoro", secondo l'aspirazione della legge di delegazione n. 53 del 2003, che peraltro riprende in parte principi già presenti nella precedente legislazione (la citata Legge n. 196 del 1997, l'art. 68 della Legge del 17 maggio 1999 n. 144 e la Legge del 10 febbraio 2000, n. 30, poi abrogata dalla stessa legge di delegazione), costituisca uno degli elementi centrali del sistema integrato istruzione/formazione professionale, in armonia con orientamenti invalsi in ambito comunitario, nel quale si è andata rafforzando sempre più una politica indirizzata alla riqualificazione dell'istruzione e della formazione professionale quale fattore di sviluppo e di coesione sociale ed economica (da ultimo si veda la risoluzione del Parlamento Europeo sulla comunicazione della Commissione sul progetto di programma di lavoro dettagliato per il seguito alla relazione circa gli obiettivi concreti dei sistemi di istruzione e formazione, 6 febbraio 2002). Non è un puro accidente se fra i tre obiettivi prioritari dei fondi strutturali europei vi sia proprio quello di «favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione» (art. 1 del regolamento CE 1260 del 1999).

In questo quadro più generale la norma denunciata, lungi dal contrastare con quanto stabilito dalla legge statale, si limita a ripeterne sinteticamente il contenuto definitorio, senza porre principi o regole ulteriori. L'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003 non intende, dunque, mettere in discussione la competenza statale nel definire gli istituti generali e fondamentali dell'istruzione, i quali vengono soltanto assunti a base della legislazione regionale, come, del resto, è reso esplicito dall'art. 1, comma 3 della medesima legge regionale, secondo il quale la Regione assume «l'ordinamento nazionale dell'istruzione a fondamento della presente legge e indirizza le proprie azioni alla qualificazione nel territorio regionale del sistema nazionale di istruzione, ed in particolare della scuola pubblica, come definitivo dalla legislazione nazionale».

5. Sono denunciati gli artt. 17 e 41, concernenti, rispettivamente, le "finalità della scuola dell'infanzia" e la definizione "dell'educazione degli adulti". Anche nei casi ora all'esame, come in quello appena scrutinato, è dedotta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., sebbene le censure non prospettino un contrasto diretto tra le disposizioni impugnate e quelle dettate dallo Stato quali norme generali sull'istruzione.

Le censure sono però infondate in base a considerazioni analoghe a quelle svolte al punto 4.

5.1. Quanto alla denuncia dell'art. 17, la norma statale evocata nel ricorso è l'art. 2, comma 1, lettera e) della Legge delega n. 53 del 2003, con cui si delinea il percorso formativo della scuola dell'infanzia, di durata triennale, come volto «all'educazione e allo sviluppo effettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative». La medesima disposizione precisa, altresì, che la scuola dell'infanzia contribuisce, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, «alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria». Definizioni e finalità, queste, che si ritrovano, del resto, anche nell'art. 1 del successivo DLgs 19 febbraio 2004, n. 59, recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della Legge 28 marzo 1993, n. 53". Né è senza rilievo, d'altronde che la stessa Legge n. 53 del 2003, all'art. 2, lettera d), richiami anche per la scuola dell'infanzia il concetto di sistema educativo composto dall'istruzione e dalla formazione.

Nel contesto descritto, la disposizione denunciata non fa altro che modularsi su quanto già disciplinato dalla legge statale, senza porre in discussione la competenza dello Stato nel definire gli istituti generali e fondamentali sull'istruzione, che come tali, sono assunti a base della legislazione regionale, volta a perseguire la generalizzazione della scuola dell'infanzia «anche tramite mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali, destinati in particolare all'estensione dell'offerta scolastica e alla sua qualificazione, per promuovere le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento dei bambini e per assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative». Ove, poi, nel comma 2 dello stesso art. 17 vengono specificamente rammentate le finalità di tale percorso formativo, nessun contrasto è dato ravvisare rispetto alla Legge di delega n. 53 – e del resto esso neanche viene dedotto dal ricorrente – giacché la norma sottoposta a scrutinio ne assume i contenuti stabilendo che la scuola dell'infanzia «concorre all'educazione e allo sviluppo del bambino nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose».

In definizione, l'art. 17 si propone non già di fornire la definizione del percorso della scuola dell'infanzia, bensì di predisporre, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge statale e in forza delle competenze regionali in materia di istruzione, interventi a supporto di un'offerta formativa in un settore, quale è quello dell'istruzione per l'infanzia, nel quale sono più che mai direttamente coinvolti i principi costituzionali che riguardano l'educazione e la formazione del minore (artt. 2, 29, 30 e 31 Cost.).

5.2. Quanto alla censura che investe l'art. 41 sulla "educazione degli adulti", va osservato che la Legge delega del 2003 prevede genericamente, all'art. 2, comma 1, lettera a), che «è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europee».

In tale ambito si innesta la legge regionale impugnata che, con l'art. 40, rende palese la finalità del suo intervento, rivolto a

promuovere «l'apprendimento delle persone per tutta la vita, quale strumento fondamentale per favorirne l'adattabilità alle trasformazioni dei saperi nella società della conoscenza, nonché per evitare l'obsolescenza delle competenze ed i rischi di emarginazione sociale» (comma 1); stabilendo a questo fine che un tale apprendimento si viene a realizzare «nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, nonché con il ricorso alla formazione a distanza ed alle tecnologie innovative». È poi il denunciato art. 41, nel solco di quanto già genericamente previsto dalla disciplina statale, a specificare i contenuti dell'"educazione degli adulti", che ricomprende le «opportunità formative formali e non formali, rivolte alle persone, aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio culturale». E tramite siffatto percorso formativo si intende favorire: «a) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale; b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze; c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale; d) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini». A ciò si aggiunge, inoltre, il sostegno alle «iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media» (comma 3).

La normativa testè richiamata si pone in linea, dunque, con le finalità individuate dalla Legge delega del 2003 ed altresì con quelle prefigurate in ambito comunitario del Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 e successivamente, precisate dalla relazione del Consiglio (Istruzione) sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione, del 14 febbraio 2001, nella quale si evidenzia, tra l'altro, la necessità di «apprendimento lungo tutto l'arco della vita attraverso i tradizionali percorsi di istruzione e formazione o nel quadro dell'apprendimento basato sul lavoro». Ed è in tale contesto che viene appunto a collocarsi il denunciato art. 41, la cui veridicità, senza contrastare con quanto stabilito dalla legge statale, si muove sul versante del sostegno all'acquisizione e al recupero di conoscenze necessarie o utili per il reinserimento sociale e lavorativo e, dunque, in un ambito riconducibile a quello affidato alla competenza regionale in materia di istruzione e formazione professionale.

6. Con la denuncia dell'art. 26, comma 2, si prospetta la violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), giacché la disposizione, nell'introdurre nel sistema formativo norme in materia di integrazione tra i sistemi dell'istruzione e formazione professionale, recherebbe la lesione «del diritto al riconoscimento dei crediti ed al passaggio tra i sistemi per tutti gli studenti che provengono da percorsi non integrati».

Per meglio comprendere il senso della censura è opportuno rammentare che l'art. 26 della legge regionale n. 12 del 2003, inserito nella Sez. III, rubrica "Integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale", stabilisce, al comma 1, che: «Nel quadro del sistema formativo, al fine di realizzare un positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione concreta, tra sapere, saper fare, saper essere e sapersi relazionare, di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, nonché di consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 (. . .), la Regione e gli enti locali promuovono l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti». A questo fine il denunciato comma 2 dispone: «Tale integrazione rappresenta la base per il reciproco riconoscimento dei crediti e per reali possibilità di passaggio da un sistema all'altro al fine di favorire il completamento e l'arricchimento dei percorsi formativi per tutti».

L'integrazione tra istruzione e formazione professionale è però oggetto, a sua volta, della disciplina recata dalla Legge n. 53 del 2003, all'art. 2, lettere c), g), h) ed i).

Ciò posto, va osservato che la censura dello Stato, pur non

evocando una lesione del riparto delle attribuzioni ed anzi supponendo che in materia sussista comunque la competenza legislativa regionale, tuttavia muove, implicitamente ma con evidenza, dall'asserito contrasto della norma regionale impugnata con quanto previsto in materia dalla Legge delega del 2003. E difatti la norma generale sull'istruzione dettata dallo Stato (art. 2, lettera i), è che, essendo assicurata la possibilità di cambiare indirizzo all'intero del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, «la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h)». Ed è sempre la normativa statale, di rango regolamentare, sebbene da adottarsi con l'intesa delle Regioni, a definire gli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici (si veda l'art. 7, comma 1, lettera c) della Legge n. 53 del 2003).

proprio alla luce di quanto evidenziato è da escludersi che il significato della disposizione regionale denunciata sia quello di inibire o rendere più difficile il passaggio tra i sistemi di istruzione e formazione professionale agli studenti che provengono da percorsi non integrati. L'art. 26, comma 2, inserendosi coerentemente nel corpo della legge regionale n. 12 del 2003, non postula che soltanto all'interno del sistema integrato sussista il riconoscimento di crediti, né preclude l'adesione al sistema integrato a chiunque si sia possessore dei requisiti necessari. Il senso da asciversi alla norma è soltanto quello di individuare, come base preferibile per il riconoscimento e per reali, e non solo teoriche, possibilità di passaggio, proprio l'istituto dell'integrazione dei sistemi, senza perciò eliminare altre forme legali di riconoscimento e, specialmente, di crediti.

La disposizione denunciata si sottrae, dunque, alla censura mossa con il ricorso.

7. Infondata è anche l'ultima censura, quella che investe l'art. 44, comma 1, lettera c), il quale, nello stabilire che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi, tra l'altro, i «criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche», si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. Infatti, ad avviso del ricorrente, anche la disciplina concernente criteri, metodi e presupposti, per riconoscere ed attuare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, «non potendo disgiungersi dal fine di assicurare comunque livelli unitari di fruizione del diritto allo studio ed individuare elementi comuni al sistema scolastico nazionale», rientrerebbe tra le norme generali sull'istruzione.

Come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 3 del 2004, l'ampio decentramento delle funzioni amministrative delineato dalla Legge del 15 marzo 1997, n. 59 ed attuato con il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, ha visto delegare importanti e nuove funzioni alle Regioni, fra cui anzitutto quelle di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138, comma 1, lettera a), e di programmazione della rete scolastica (art. 138, comma 1, lettera b). Ed è in tal quadro che il DPR del 18 giugno 1998, n. 233 ha disposto, all'art. 3, comma 1, che: «I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'art. 1, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 49, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni».

Sicché, proprio alla luce del fatto che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del DLgs n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 «abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita» (così ancora la sentenza n. 12 del 2004).

Contrariamente quindi a quanto dedotto con la censura, la disposizione denunciata è da asciversi all'esercizio della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di istruzione, riguardando in particolare il settore della programmazione scolastica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41 e 44, comma 1, lettera c), della Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 gennaio 2005.

IL PRESIDENTE E REDATTORE
Carlo Mazzanotte

IL CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2005.

INTERVENTI DI RIPASCIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COSTA

PIANO	ANNO	ENTE ATTUATORE	COMUNE/I	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE	IMPORTO DA ALTRE RISORSE	IMPORTO TOTALE
3027 - PIANO (D.A. 10)	2000	ARPA AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE Servizio Idro-Meteo-Clima	VARI	Indagini e progetto esecutivo di messa in sicurezza dei tratti critici del litorale Emiliano-Romagnolo mediante ripascimento con sabbie sottomarine.	542.279,74		542.279,74
3027 - PIANO (D.A. 10)	2000	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RAVENNA	RAVENNA	Interventi di ripascimento e difesa del litorale di Lido di Dante, Lido Adriano, Punta Marina e Casalborgsetti in Comune di Ravenna	154.937,07		154.937,07
3027 - 2 ^A RIMODULAZIONE	2001	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RAVENNA	RAVENNA	Lavori di completamento per la difesa di un tratto di costa a nord dell'abitato di Punta Marina. 2° stralcio funzionale. Ripascimento		583.596,29	583.596,29
3027 - 2 ^A RIMODULAZIONE	2001	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Forlì	CESENATICO,SAN MAURO PASCOLI	litorale in zona ponente a ridosso del porto canale e località Zadina, nonché in zona levante in località Valverde e Villamarina in Comune di Cesenatico ed in località San Mauro Mare		697.217,49	697.217,49
3258 - PIANO	2003	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO (ORA PO DI VOLANO E COSTA)	COMACCHIO	Intervento su tratti critici della costa ferrarese a nord di Porto Garibaldi mediante ripascimento di arenili in erosione con sabbie litoranee (cod. 4O3A002.000)		2.220.764,67	2.220.764,67
3258 - PIANO	2003	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RAVENNA	RAVENNA	Intervento di sistemazione dei lati nord e sud della scogliera di Lido di Dante e ripascimento a difesa dell'abitato di Punta Marina (cod. 4O3F003.000)		273.042,41	273.042,41
3258 - PIANO	2003	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Ravenna	RAVENNA	Intervento di ripascimento della spiaggia a protezione dell'abitato di Punta Marina Terme (zona sud)	250.000,00		250.000,00
3258 - PIANO	2003	AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA	RAVENNA	Ripascimento della spiaggia a difesa dell'abitato di Casalborgsetti - 251.000 m3	-	-	-
3258 - 1 ^A RIMODULAZIONE	2003	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RAVENNA	RAVENNA	Ripascimento della spiaggia a protezione dell'abitato di Lido di Dante		990.000,00	990.000,00
3258 - 1 ^A RIMODULAZIONE	2003	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RAVENNA	RAVENNA	Ripascimento a protezione dell'abitato nella zona fra Punta Marina e Lido Adriano (zona bagno Alessandra)		450.000,00	450.000,00
3258 - 2 ^A FASE	2003	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RAVENNA	RAVENNA	Ripascimento a Punta Marina		720.000,00	720.000,00
3258 - 2 ^A FASE	2003	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RAVENNA	RAVENNA	Ripascimento a Lido di Dante e a sud delle opere rigide poste a difesa del Lido di Dante		1.200.000,00	1.200.000,00
3258 - 2 ^A FASE	2003	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO (ORA PO DI VOLANO E COSTA)	COMACCHIO	Ripristino mediante ripascimento dei tratti di arenile zona nord Lido Nazioni e Lido Volano	400.000,00		400.000,00

PIANO	ANNO	ENTE ATTUATORE	COMUNE/I	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE	IMPORTO DA ALTRE RISORSE	IMPORTO TOTALE
3258 - 2^ FASE	2003	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Ravenna	CESENATICO	Ripristino mediante ripascimento dei tratti di arenile zona colonie e litorale di ponente	250.000,00		250.000,00
3258 - 3^ FASE	2004	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO (ORA PO DI VOLANO E COSTA)	COMACCHIO	Ripristino mediante ripascimento del lido di Spina Sud	750.000,00		750.000,00
3258 - 3^ FASE	2004	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Ravenna	CERVIA	Ripristino mediante ripascimento del litorale di Milano Marittima	500.000,00		500.000,00
3258 - 3^ FASE	2004	SERVIZIO TECNICO BACINI CONCA E MARECCHIA (ORA BACINO ROMAGNA)	MISANO ADRIATICO	Ripristino mediante ripascimento del litorale del comune di Misano	250.000,00		250.000,00
3258 - RIMODULAZIONE 2008	2008	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO (ORA PO DI VOLANO E COSTA)	CERVIA,RAVENNA,CESENATICO,MISANO ADRIATICO	Interventi di messa in sicurezza della costa mediante ripascimento e ripristino delle barriere soffolte nelle località Ravenna lidi sud Cervia-Milano Marittima Cesenatico Misano Adriatico	500.000,00		500.000,00
3277 - PIANO	2003	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Ravenna	RAVENNA	Ripristino mediante ripascimento, dei danni verificatesi nella zona nord di punta marina nel tratto compreso tra il limite nord delle barriere soffolte ed il pennello del ruvido a seguito delle mareggiate di novembre 2002	700.000,00		700.000,00
3277 - PIANO	2003	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Forlì	CESENATICO	Ripristino mediante ripascimento, dei tratti di arenile zona colonie e litorale di ponente in comune di Cesenatico, fortemente danneggiati dalle mareggiate di novembre 2002	400.000,00		400.000,00
3277 - PIANO	2003	SERVIZIO TECNICO BACINI CONCA E MARECCHIA (ORA BACINO ROMAGNA)	BELLARIA-IGEA MARINA	Ripristino arenile litorale nei pressi del porto canale di Bellaria mediante ripascimento e manutenzione straordinaria opere di difesa costiera	165.000,00		165.000,00
3277 - PIANO	2003	SERVIZIO TECNICO BACINI CONCA E MARECCHIA (ORA BACINO ROMAGNA)	MISANO ADRIATICO,RICCIONE	Ripristino litorali di Riccione sud e Misano Adriatico mediante ripascimento, ripristino e manutenzione straordinaria delle barriere soffolte	600.000,00		600.000,00
3477 - PRIMO STRALCIO	2006	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO (ORA PO DI VOLANO E COSTA)	COMACCHIO	Intervento di manutenzione di un pennello in legno e ripascimento dell'arenile in località Lido delle Nazioni Lido di Volano (Codice 4S5B001)		300.000,00	300.000,00
3477 - PRIMO STRALCIO	2006	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO (ORA PO DI VOLANO E COSTA)	COMACCHIO	Intervento di manutenzione e ripascimento dell'arenile in località Lido di Spina sud (Codice 4S5B002)		200.000,00	200.000,00
3477 - PRIMO STRALCIO	2006	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Ravenna	CERVIA	Dragaggio del paraggio antistante il porto canale di Cervia con trasporto a ripascimento del materiale sabbioso per il ripristino dell'arenile nella località Milano marittima Nord (Codice 4S5F001)		350.000,00	350.000,00
3477 - PRIMO STRALCIO	2006	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CERVIA	CERVIA	Dragaggio del paraggio antistante il porto canale di Cervia con trasporto a ripascimento del materiale sabbioso per il ripristino dell'arenile nella località Milano marittima Nord		250.000,00	250.000,00
3477 - PRIMO STRALCIO	2006	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Ravenna	RAVENNA	Sistemazione della foce del fiume Lamone, mediante dragaggio, sistemazione del molo sinistro e ripascimento verso Marina Romea (Codice 4S3F001.002)		580.000,00	580.000,00
3477 - 2° STRALCIO (+ Integrazione)	2006	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO (ORA PO DI VOLANO E COSTA)	AVENNA,CESENATICO, BELLARIA-IGEA MARINA,MISANO	Interventi di messa in sicurezza di taluni tratti critici del litorale emiliano-romagnolo, interessati da erosione e subsidenza, mediante ripascimento con sabbie sottomarine.	11.562.334,40	2.600.000,00	14.162.334,40
3477 - 3° STRALCIO	2007	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Forlì	CESENATICO	Ripascimento spiagge	126.804,99		126.804,99

PIANO	ANNO	ENTE ATTUATORE	COMUNE/I	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE	IMPORTO DA ALTRE RISORSE	IMPORTO TOTALE
3477 - 3° STRALCIO	2007	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Ravenna	CESENATICO	Ripascimento spiagge	170.876,15		170.876,15
3477 - RIMODULAZIONE TERZO STRALCIO	2008	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Ravenna	CERVIA	Completamento dell'intervento di ripascimento a Cervia-Milano Marittima	52.170,85		52.170,85
3559 - PIANO	2008	SERVIZIO TECNICO BACINI CONCA E MARECCHIA (ORA BACINO ROMAGNA)	MISANO ADRIATICO	Ripristino e messa in sicurezza dell'arenile e dei manufatti, mediante ripascimento	250.000,00		250.000,00
3559 - PIANO	2008	SERVIZIO TECNICO BACINI CONCA E MARECCHIA (ORA BACINO ROMAGNA)	RIMINI	Ripristino e messa in sicurezza dell'arenile e dei manufatti, mediante ripascimento	229.150,00		229.150,00
3734 - 1^ RIMODULAZIONE	2009	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO (ORA PO DI VOLANO E COSTA)	COMACCHIO	Interventi di messa in sicurezza della costa, "Progetto ripascimento" I° stralcio, in comune di Comacchio	150.000,00		150.000,00
3734 - 1^ RIMODULAZIONE	2009	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Ravenna	CERVIA,RAVENNA	Interventi di messa in sicurezza della costa, "Progetto ripascimento" I° stralcio, in comune di Ravenna e Cervia	50.000,00		50.000,00
3734 - 1^ RIMODULAZIONE	2009	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Forlì	CESENATICO,SAVIGNANO SUL RUBICONE	Interventi di messa in sicurezza della costa, "Progetto ripascimento" I° stralcio, in comune di Cesenatico e Savignano Mare	100.000,00		100.000,00
3734 - 1^ RIMODULAZIONE	2009	SERVIZIO TECNICO BACINI CONCA E MARECCHIA (ORA BACINO ROMAGNA)	MISANO ADRIATICO,RICCIONE	Interventi di messa in sicurezza della costa, "Progetto ripascimento" I° stralcio, in comune di Riccione, Misano Adriatico	200.000,00		200.000,00
3734 - 1^ RIMODULAZIONE	2009	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO (ORA PO DI VOLANO E COSTA)	COMACCHIO	Intervento di ripristino di alcuni tratti del litorale ferrarese mediante ripascimento con sabbia derivante da depositi litoranei e da pulizia delle spiagge		150.000,00	150.000,00
3734 - 1^ RIMODULAZIONE	2009	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Ravenna	CERVIA,RAVENNA	Intervento di ripascimento con materiale proveniente da depositi costiere in varie località nei comuni di Ravenna e Cervia		200.000,00	200.000,00
3734 - 1^ RIMODULAZIONE	2009	SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI (ORA BACINO ROMAGNA) sede di Forlì	CESENATICO	Intervento di ripristino mediante ripascimento di taluni tratti critici del litorale del comune di Cesenatico		150.000,00	150.000,00
3734 - 1^ RIMODULAZIONE	2009	SERVIZIO TECNICO BACINI CONCA E MARECCHIA (ORA BACINO ROMAGNA)	MISANO ADRIATICO,RICCIONE	Interventi di messa in sicurezza della costa 'Progetto ripascimento' nei comuni di Riccione e Misano Adriatico 2° stralcio		150.000,00	150.000,00
3734 - 1^ RIMODULAZIONE	2009	SERVIZIO TECNICO BACINI CONCA E MARECCHIA (ORA BACINO ROMAGNA)	MISANO ADRIATICO,RICCIONE	Interventi innalzamento e ripristino delle barriere sommerse in sacchi posti a difesa del litorale dei comuni di Riccione e Misano Adriatico, 'Progetto ripascimento' - 2° stralcio		150.000,00	150.000,00
3734 - PRIMO STRALCIO	2009	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RICCIONE	RICCIONE	accesso del porto canale-nolo per deposito temporaneo sabbie scavate all'imboccatura del porto canale e successivo trasporto e stesa sull'arenile per ripascimento	70.000,00	189.966,13	259.966,13
3835 - PIANO	2010	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA	CERVIA	Ripascimento spiaggia con sabbia proveniente da depositi costieri. Località Milano Marittima	150.000,00		150.000,00
3835 - PIANO	2010	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA	COMACCHIO	Ripascimento spiaggia con sabbia proveniente da depositi litoranei costieri. Località Lido di Volano	100.000,00		100.000,00

PIANO	ANNO	ENTE ATTUATORE	COMUNE/I	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE	IMPORTO DA ALTRE RISORSE	IMPORTO TOTALE
3835 - PIANO	2010	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA	RAVENNA	Ripascimento spiaggia con sabbia proveniente da depositi litoranei. Località Lido di Savio	105.000,00		105.000,00
3835 - PIANO	2010	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA	CESENATICO	Interventi di messa in sicurezza mediante ripascimento di taluni tratti critici e ripristino delle scogliere emerse e sofolte nel comune di Cesenatico	100.000,00		100.000,00
3835 - PIANO	2010	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA	MISANO ADRIATICO, RICCIONE	Intervento di ripristino delle barriere sofolte e ripascimento della spiaggia.	200.000,00		200.000,00
3835 - PIANO	2010	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA	COMACCHIO	Intervento di manutenzione straordinaria mediante ripascimento di taluni tratti critici del litorale Ferrarese a nord di Porto Garibaldi nel Comune di Comacchio (FE). (rif. codice 4S8B001 D.G.R. 442/10)		300.000,00	300.000,00
3835 - PIANO	2010	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA	COMACCHIO	Intervento di manutenzione straordinaria mediante ripascimento di taluni tratti critici del litorale Ferrarese a sud di Porto Garibaldi nel Comune di Comacchio (FE). (rif. codice 4S8B002 D.G.R. 442/10)		300.000,00	300.000,00
3835 - PIANO	2010	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA	RAVENNA	Interventi di manutenzione straordinaria di precedenti ripascimenti di spiagge in varie località nel Comune di Ravenna (RA). (rif. codice 4S8F002 D.G.R. 442/10)		208.000,00	208.000,00
3835 - PIANO	2010	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA	CERVIA	Interventi di manutenzione straordinaria di precedenti ripascimenti nelle località di Milano Marittima nord e Tagliata nel Comune di Cervia (RA). (rif. codice 4S8F003 D.G.R. 442/10)		200.000,00	200.000,00
3835 - PIANO	2010	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA	CESENATICO	Intervento di manutenzione straordinaria mediante ripascimento di taluni tratti critici e ricarica delle scogliere ammalorate a difesa del litorale di Cesenatico (FC). (rif. codice 4S8F004 D.G.R. 442/10)		200.000,00	200.000,00
3835 - PIANO	2010	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA	GATTEO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE	tratti critici e ricarica di scogliere emerse e sofolte ammalorate nei Comuni di Gatteo (FC), Savignano S. R. (FC) e S. Mauro P. (FC). (rif. codice 4S8F005 D.G.R. 442/10)		150.000,00	150.000,00
3835 - PIANO	2010	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA	BELLARIA-IGEA MARINA, MISANO ADRIATICO, RIMINI	Interventi di manutenzione straordinaria e ripristino mediante ripascimento dei litorali in erosione dei Comuni di Misano Adriatico (RN), Rimini (RN) e Bellaria-Igea Marina (RN). (rif. codice 4S8G001 D.G.R. 442/10)		250.000,00	250.000,00
3835 - PIANO	2010	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA	MISANO ADRIATICO, RICCIONE	Interventi di manutenzione straordinaria e ripristino mediante ripascimento dei litorali in erosione dei Comuni di Riccione (RN) e Misano Adriatico (RN). (rif. codice 4S8G002 D.G.R. 442/10)		200.000,00	200.000,00
3835 - PIANO	2010	SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA	COMACCHIO	COMACCHIO (FE) - Intervento di manutenzione straordinaria della costa ferrarese mediante ripascimento con sabbia derivante da depositi litoranei e da pulizia delle spiagge. (rif. codice 4S7B001 D.G.R. 373/09)		450.000,00	450.000,00
					19.078.553,20	14.662.586,99	33.741.140,19

